

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali
Anno Accademico 2005/2006



TESI DI LAUREA

*L'IMPRESA AGRITURISTICA
NEL VENETO: UN'ANALISI
DEI FINANZIAMENTI REGIONALI*

RELATORE: Prof.ssa PAOLA VALBONESI

LAUREANDO: GIOVANNI NANI
MATRICOLA: 459301 S.T.I.

INDICE

Introduzione.....	pag. 4
-------------------	--------

CAPITOLO I

L'AGRITURISMO, NORMATIVE E CARATTERISTICHE

1.1 La normativa nazionale.....	pag. 7
1.2 La normativa della Regione Veneto.....	pag. 8
1.3 La normativa igienico sanitaria.....	pag. 11
1.4 Caratteristiche chiave dell'impresa agrituristica.....	pag. 12
1.5 Utilità sociale che giustifica il finanziamento - esternalità	pag. 18

CAPITOLO II

ASPETTO FINANZIARIO

2.1 La normativa fiscale relativa all'attività agrituristica.....	pag. 25
2.2 La politica agricola comunitaria.....	pag. 27
2.3 Finanziamenti EU, Statali, Regionali: quantità e caratteristiche.....	pag. 30

CAPITOLO III

ANALISI DEI DATI

3.1 Dati relativi agli agriturismo.....	pag. 34
3.2 Dati sui finanziamenti, caratteristiche.....	pag. 34
3.3 Analisi dei finanziamenti.....	pag. 40
3.4 Modello di stima delle variabili.....	pag. 43

CAPITOLO IV

CONSIDERAZIONI FINALI

Conclusioni.....	pag. 53
4.1 Riferimenti bibliografici.....	pag. 55
4.2 Siti web consultati.....	pag. 56
4.3 Appendice	
A Normativa nazionale.....	pag. 57
B Normativa della Regione Veneto	pag. 65

INTRODUZIONE

Introduzione

L'agricoltura non è solamente un settore essenziale al sostentamento dell'umanità, ma anche una risorsa fondamentale per il mondo, in quanto è in grado di apportare ingenti benefici ai delicati equilibri della natura.

La società contemporanea sta attraversando un periodo di crisi, basti pensare al continuo aumento della domanda di materie prime e di fonti energetiche che sono destinate a scarseggiare sempre di più, reali cause scatenanti di inutili guerre che spargono il sangue di civili in nome della democrazia e di fanatismi religiosi. Le questioni politiche sembrano sempre più legate all'andamento dell'economia, e la ricerca del profitto sembra avere un'importanza irreversibilmente determinante.

In una recente intervista concessa da Gianpiero Abbate alla tv italiana Arcoiris, l'esperto dell'UE del settore Energie Alternative prospetta entro 5 anni l'inizio di gravissime anomalie climatiche che colpiranno il nostro pianeta, come già anticipato nel 1992 da 1500 fisici che si riunirono al vertice della Terra a Rio de Janeiro (Brasile). Gli sconvolgimenti del clima mineranno in maniera sempre più grave gli equilibri del mondo, provocando la migrazione di popoli, piante e di animali verso nord dell'emisfero boreale, costringeranno l'uomo a cercare energie alternative ed a lottare per la sopravvivenza, soprattutto a causa della scarsità dell'acqua potabile.

Si tratta di una problematica molto controversa e dibattuta. Le cause della situazione appena messa in evidenza, probabilmente, vanno ricercate nelle miopi politiche economiche finora attuate in importantissimi campi come, ad esempio, l'alimentazione e il commercio di prodotti alimentari. Queste ultime sono solite ripercuotersi pesantemente sulla vita dell'uomo, si pensi ad esempio alle discusse questioni relative agli organismi geneticamente modificati ed il relativo impoverimento delle biodiversità del pianeta a solo vantaggio di grandi multinazionali dalle ambizioni monopolistiche.

Numerosi sono gli interventi attuabili volti al risanamento della "questione alimentare" e ad evitare l'insorgere di ulteriori problemi; un primo passo potrebbe essere quello di partire dall'analisi e dalla difesa della natura propria dei singoli contesti paesaggistici. Calandoci nello specifico, tale riflessione può essere estesa anche alla regione Veneto, interessante per ciò che concerne l'ambito culturale, storico nonché naturalistico.

Ritengo che sia fondamentale rispettare, tutelare e rivalutare le realtà rurali che sono le origini dell'attuale società veneta, col tempo via via abbandonate per lasciare spazio ad una urbanizzazione "selvaggia". Una forma di tutela, rispetto e rivalutazione della realtà rurale può essere ricercata nel sistema agrituristico, focus di questo lavoro che mi accingo a presentare, la politica agricola che lo influenza, ed i finanziamenti che sostengono lo sviluppo rurale nel Veneto.

Nel primo capitolo verranno illustrate la normativa nazionale e quella regionale che regolamentano gli agriturismo; si passerà brevemente alla descrizione della normativa igienico sanitaria, all'analisi delle caratteristiche chiave e dell'utilità sociale che l'impresa agrituristica apporta alla comunità.

Nel secondo capitolo verranno trattati gli aspetti riguardanti la normativa fiscale, i finanziamenti che sostengono lo sviluppo rurale e la politica agricola comunitaria.

Il terzo capitolo sarà dedicato a fornire un quadro generale del sistema agrituristico, attraverso la presentazione dei dati relativi ai finanziamenti regionali. L'obiettivo è volto allo sviluppo di un modello di stima contenente le variabili maggiormente significative per l'ottenimento dei sussidi regionali.

CAPITOLO I

L'AGRITURISMO, NORMATIVE E CARATTERISTICHE

1.1 La normativa nazionale

La Legge Statale n. 96 del 20 febbraio 2006, riportata integralmente in Appendice 1, disciplina le attività agrituristiche, fissa i limiti e gli obblighi che ne regolamentano il settore; essa è integrata dalle specifiche normative emanate da ciascuna regione.

Tale legge ha lo scopo di sostenere l'agricoltura promuovendo il turismo e la cultura rurale, in particolare nelle zone montane e svantaggiate, a tutela e valorizzazione delle risorse di ciascun territorio e ambiente, attraverso lo sviluppo agricolo e forestale.¹

L'obiettivo è principalmente quello di favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e montane, ovvero le zone maggiormente afflitte dallo spopolamento, attraverso la multifunzionalità e la differenziazione dei redditi, recuperando il patrimonio edilizio rurale, incentivando le tradizioni enogastronomiche locali e le produzioni tipiche di qualità.²

Sono considerate attività agrituristiche sia quelle ricettive - come la ristorazione - sia quelle indirizzate ad offrire ospitalità in ambito rurale, esercitate dagli imprenditori agricoli, secondo l'articolo 2135 del codice civile, organizzati nella forma di società di capitali o di persone, singole o associate, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura o allevamento di animali.³

Possono svolgere attività agrituristiche i familiari dell'imprenditore agricolo in qualità di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato oppure parziale; essi sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e di servizi complementari all'agricoltura.⁴

Il perno sul quale gravita la nuova norma è una notevole semplificazione burocratica rispetto alla precedente legge del 1985: le aziende più piccole, ovvero quelle che offrono un numero inferiore a dieci posti letto ed altrettanti a tavola, sono dispensate da diversi

¹ Si veda l'Art. 1 della Legge n. 96/2006 denominata "Disciplina dell'agriturismo - Le finalità", pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006. La legge è riportata integralmente in Appendice.

² Si veda l'Art. 1 della Legge n. 96/2006, "Le finalità dell'attività agriturbistica".

³ Si veda l'Art. 2 al comma 2 della Legge n. 96/2006, "Definizione di attività agrituristiche".

⁴ Si veda l'Art. 2 al comma 1 e 2 della Legge n. 96/2006, "Definizione di attività agrituristiche".

obblighi;⁵ la novità non è di poco conto se si considera che l'agriturismo italiano offre in media dodici posti letto.

Rientrano fra le attività agrituristiche dare ospitalità in alloggi e in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, con preferenza per i prodotti tipici, biologici, e caratterizzati dai marchi di qualità compresi nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali.

La normativa consente inoltre di somministrare degustazioni di prodotti aziendali, offrire attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursioni, di praticare turismo equestre e pescaturismo, attività mirate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale di ciascuna regione italiana.⁶

La legge quadro nazionale stabilisce che il soggetto destinato a dettare i criteri, i limiti e gli obblighi sia la regione di appartenenza, la quale ha il compito di promuovere, divulgare e qualificare l'attività agriturbistica.⁷

Segue la descrizione della legge in materia agriturbistica attualmente in vigore nella Regione Veneto.

1.2 La normativa della Regione Veneto

La normativa di riferimento in materia agriturbistica della Regione Veneto è la Legge n. 9 del 18 aprile 1997 - riportata in Appendice 2 - denominata "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica". Si tratta di una legge che è stata sviluppata in maniera completa, volta a delineare i limiti e gli obblighi degli imprenditori che operano nel settore agriturbistico.

Attraverso tale legge la Regione Veneto promuove, disciplina e sostiene l'attività agriturbistica allo scopo di migliorare le condizioni di vita, di incrementare i redditi ed i posti di lavoro, di assicurare la permanenza nelle aree rurali dei produttori agricoli, singoli

⁵ Si veda l'Art. 4 al comma 3 della Legge n. 96/2006, "Criteri e limiti dell'attività agriturbistica", e l'Art. 5 al comma 5, "Norme igienico-sanitarie".

⁶ Si veda l'Art. 2 al comma 3 della Legge n. 96/2006. "Definizione di attività agriturbistiche".

⁷ Si veda l'Art. 4 della Legge n. 96/2006. "Criteri e limiti dell'attività agriturbistica".

o associati. Si impegna a rispettare annualmente un programma di rivitalizzazione delle aree rurali regionali, promuovendo, ricercando e diffondendo l'offerta agrituristica.⁸

Con tale legge si vuol prestare attenzione soprattutto al rispetto e alla salvaguardia ambientale, al riequilibrio del territorio agricolo e del patrimonio edilizio, valorizzando i prodotti tipici, le tradizioni, le iniziative e le risorse storico-culturali mirate a diversificare l'offerta turistica veneta.

La legge regionale stabilisce che con la dicitura "agriturismo" siano definite tutte le attività connesse a quella agricola, che è l'attività principale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgono attività agricola da almeno due anni, attraverso l'utilizzazione di un'azienda, sia essa di proprietà dell'imprenditore o in locazione.

Rientrano tra tali attività dare ospitalità nell'azienda, in alloggi, o in spazi aperti, purché attrezzati in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie; è possibile somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, costituiti esclusivamente da piatti tipici della cucina veneta. E' consentito preparare spuntini e bevande, organizzare attività ricreative e culturali, vendere i prodotti derivati dall'azienda ed allevare cavalli per la pratica del turismo equestre. La Regione Veneto ha fissato le percentuali minime di materie destinate alla ristorazione che devono provenire obbligatoriamente dall'azienda stessa: il 25% per le zone di montagna ed il 60% nelle altre, la rimanente quota deve essere prodotta da imprenditori agricoli singoli o associati; la percentuale massima fissata in valore di altri prodotti è del 15%.⁹

Coloro che vogliono intraprendere l'attività agrituristica sono tenuti a frequentare un corso formativo di almeno 100 ore, organizzato dalle associazioni agrituristiche provinciali, ad iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici presentando il Piano agrituristico aziendale al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, che ne accerta la sussistenza dei requisiti previsti, avvalendosi di Ispettori regionali per la vigilanza, necessari alla verifica iniziale e a quella periodica. Nel suddetto Piano deve essere riportata la descrizione dettagliata della capacità produttiva e ricettiva dell'agriturismo, le tariffe, le coltivazioni presenti, gli allevamenti, il numero di collaboratori dell'imprenditore agricolo, il numero di

⁸ Si veda l'Art. 1 al comma 1 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica". La legge è riportata integralmente in Appendice.

⁹ Si veda l'Art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Definizione di attività agrituristica".

posti letto con un massimo di trenta, ed il numero di campeggiatori che si intendono ospitare, con un massimo di trenta persone.¹⁰

I locali devono possedere tutti i requisiti igienico-sanitari secondo legge, e gli alloggi devono avere un bagno ogni sei posti letto. Inoltre, il numero annuo di giornate lavorative è al massimo 160 se il locale ha 80 posti a sedere, si avrà invece diritto a 210 giorni di apertura se l'agriturismo ha meno di 60 posti a sedere.

Gli immobili destinati all'uso agriturismo sono gli edifici, o parti di essi, presenti nel fondo. La ristrutturazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di edilizia e di restauro nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici; le concessioni edilizie relative a tali interventi sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale.¹¹

La Regione ha stabilito che possono essere concessi contributi in conto capitale per le opere a scopo agriturismo, con l'eccezione degli interventi di natura straordinaria che sono esclusi da finanziamenti. Particolare rilevanza hanno soprattutto le realizzazioni avanzate dagli operatori residenti nelle zone montane e nelle aree svantaggiate, che beneficiano di una maggiorazione del 25% dell'importo erogato, con preferenza per gli imprenditori agricoli a titolo principale; la Regione indica priorità alle iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi, in quanto nel settore ristorativo il Veneto è ai vertici nazionali. Le norme finanziarie vengono riviste e aggiornate annualmente dalla Regione, attualmente sono concessi contributi nel limite massimo di 100.000 euro in tre anni, finanziando il 50% della spesa accertata. In alternativa all'erogazione dei contributi, la Regione accorda un concorso negli interessi sugli eventuali mutui concessi della durata massima di 20 anni.

A breve, anche a causa della recente emanazione della legge statale sopra citata, è stato annunciato un adeguamento normativo, oppure verrà attuata una riformulazione integrale della legge da parte della Regione.

¹⁰ Si veda l'Art. 3 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Piano agriturismo aziendale".

¹¹ Si veda l'Art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Immobili destinati all'agriturismo".

1.3 La normativa igienico sanitaria

Gli agriturismo sono soggetti alle leggi di igiene alimentare previste dai regolamenti italiani e dell'Unione Europea. La legge fondamentale emanata dall'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare è il Regolamento n. 853 del 29 aprile 2004. Le norme principali dello Stato Italiano sono la Legge n. 283 del 30 aprile 1962 riguardante produzione e vendita delle sostanze alimentari, il regolamento di attuazione D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 che descrive gli obblighi riguardanti la sfera sanitaria propriamente detta, e il D.L. n. 155 del 26 maggio 1997 che indica le direttive relative all'igiene dei prodotti alimentari.

Le norme appena accennate dettano gli obblighi cui attenersi relativamente alla pulizia, all'igiene, e alle modalità consentite nel trattamento dei cibi; esse definiscono le responsabilità relative alla sicurezza alimentare e igienico-sanitaria nel soggetto dell'imprenditore agriturismo. Quest'ultimo, infatti, ha l'obbligo di informare tutti gli operatori dell'azienda, in modo che il loro comportamento sia corretto, consapevole e professionale.

E' stabilito che si deve predisporre un manuale di corretto comportamento, nel quale devono essere indicate le regole interne che l'azienda deve rispettare rigorosamente; esse sono volte a monitorare l'attività alimentare, ed a conferire garanzie di qualità e sicurezza alla clientela.

Sono stabiliti i requisiti igienici e strutturali riguardanti le attrezzature ed i locali destinati al trattamento degli alimenti, sebbene sia consentito derogare ai limiti imposti d'altezza e delle superficie aero-illuminate previsti dai regolamenti edilizi comunali.¹² Sono stati fissati anche limiti per l'accoglimento dei turisti in spazi aperti,¹³ che devono essere muniti di docce e di servizi igienici consoni all'utilizzazione da parte di camperisti e campeggiatori.

La normativa regionale descrive gli obblighi riguardanti la macellazione degli animali allevati dall'imprenditore e la loro lavorazione; questa attività è consentita esclusivamente se praticata all'interno di impianti autorizzati, nei limiti imposti dalla legge.

¹² Si confronti con l'Art. 7 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Norme igienico-sanitarie".

¹³ Si confronti con l'Art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Definizione di attività agriturismo".

Sono state definite anche le linee guida per la preparazione di conserve, marmellate, sciroppi, sottoaceti, e prodotti lattiero-caseari, alimenti che necessitano di appositi locali ed attrezzature, di impianti ed utensili consoni alle specifiche lavorazioni.

E' consentito inoltre il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei cibi da somministrare alla clientela, attenendosi scrupolosamente alle normative vigenti.

Il compito di vigilanza e rispetto delle normative igieniche è affidato alle Aziende Sanitarie Locali, che rilasciano l'autorizzazione sanitaria ad inizio attività, per effettuare successivamente alcuni controlli periodici. Sono preposti al controllo delle normative regionali anche gli ispettori di vigilanza,¹⁴ che sono afferenti alla regione o alla provincia, ed hanno il compito di effettuare verifiche e rilevazioni periodiche a campione nelle aziende.

1.4 Caratteristiche chiave dell'impresa agrituristica

L'agriturismo in Italia.

In Italia le aziende agrituristiche ufficialmente autorizzate ad operare nel territorio sono attualmente circa 15.700.¹⁵ Oltre il 40% di questa offerta è concentrato principalmente in due aree del paese: Trentino Alto Adige da una parte, Toscana e Umbria dall'altra.

Le associazioni nazionali agrituristiche più rappresentative sono "Agritunist", che fa capo a Confagricoltura, "Terranostra" che è gestito da Coldiretti, e "Turismo Verde" che è promossa dalla Confederazione italiana agricoltori; esse raccolgono un numero elevato di associati, pari ad oltre l'80% degli agriturismo d'Italia.

In tabella 1 è riportato un quadro generale, elaborato dall'associazione Agritunist, che descrive le caratteristiche salienti delle aziende agrituristiche in Italia; si tratta di un raffronto fra i dati del 2005 e le previsioni per il 2006. Secondo i dati stimati attualmente il servizio più offerto è l'alloggio, che interessa circa 12.500 aziende per un totale di 160.000 posti letto disponibili. La ristorazione, che è presente in 9.400 aziende per complessivi 365.000 posti a sedere, è la seconda attrattiva cui può usufruire il turista rurale. Essa è

¹⁴ Si confronti con l'Art. 19 della Legge Regionale del Veneto n. 9/1997, "Vigilanza".

¹⁵ Dati tratti da www.agrituristi.it, Associazione italiana per l'Agriturismo, l'Ambiente, il Territorio, promosso da Confagricoltura.

ritenuta da molti una seria minaccia ai ristoranti, un tempo leader incontrastati del mercato, se non addirittura si rivendica una situazione di concorrenza sleale nei loro confronti a causa degli sgravi fiscali cui beneficia l'impresa agrituristica, in quanto ritenuta prevalentemente agricola.¹⁶

Gli agriturismo offrono inoltre molteplici attività ricreative e culturali, organizzate da circa 7.000 aziende, oltre 1.500 delle quali danno la possibilità di praticare il turismo equestre, mentre sono ben 3.500 quelle che offrono agli ospiti la possibilità di usufruire di una piscina. Nel territorio italiano si contano circa 1000 agriturismo e circa 1.600 fattorie didattiche, 150 delle quali operano nel Veneto.

I punti vendita e di degustazione dei prodotti agricoli sono circa 3.600 ed oltre 3.100 le aziende che adottano sistemi di coltivazione biologica. Quest'ultimi, a parere di chi scrive, risultano essere un'arma determinante del settore per contrastare la grande distribuzione e l'agricoltura estensiva, e con il tempo potrebbero acquisire ulteriore efficacia.

Nella tabella 2, elaborata dalla Regione Veneto, vengono riportati i dati dei servizi offerti all'interno degli agriturismo, suddivisi per provincia. Le colonne della tabella fanno riferimento ad alcuni dei servizi maggiormente diffusi: la ristorazione, l'alloggio, le attività ricreative, le attività di vendita di prodotti, l'agriturismo e la somministrazione di spuntini.

La conduzione degli agriturismo per il 90% si presenta nella forma di impresa individuale, con apporto quasi esclusivo da parte della manodopera familiare.

Il giro d'affari è di circa 883 milioni di euro l'anno¹⁷ e la quota di mercato di tali strutture ricettive in Italia è dell'1,7% nel 2004, ovvero si tratta di un fenomeno da considerarsi ancora marginale, sebbene in fase di costante espansione e destinato a non arrestarsi. Sebbene gli anni del massimo splendore siano avvenuti circa un decennio fa, nel prossimo futuro si prospetta un periodo roseo per gli agriturismo, anche per i presupposti garantiti con l'introduzione della nuova legge nazionale. In certe zone ad alta concentrazione si avverte addirittura una certa concorrenza, senz'altro molto positiva per il cliente dal momento che i prezzi sono lievitati a partire dal 2001 dopo il passaggio dalla lira all'euro;

¹⁶ Questo aspetto dell'analisi verrà affrontato in maniera esaustiva nel capitolo 1.5, che riguarderà le esternalità.

¹⁷ Dati tratti da L'annuario del Turismo e della Cultura, Milano, Ed. Touring Srl, p. 138-142.

al turista il compito di scegliere la combinazione più gradita secondo i propri gusti e le proprie esigenze, sia economiche che di comfort.

L'alloggio agriturismo è una struttura ricettiva molto apprezzata dagli stranieri che vogliono trascorrere le vacanze in Italia: nel 2004 un cliente su due, secondo le presenze registrate, proveniva dall'estero, prevalentemente dai paesi dell'Unione europea. Sono i turisti tedeschi coloro che maggiormente frequentano questo tipo di struttura, seguiti da francesi e britannici.¹⁸

Il dato sulla permanenza media dei clienti che usufruiscono degli alloggi all'interno delle strutture agrituristiche è in costante decremento: secondo le associazioni di categoria gli italiani soggiornano mediamente 4.5 giorni, gli stranieri 5. Il periodo di permanenza più comune è generalmente quello del week-end, della vacanza breve, quasi sempre inferiore a una settimana, mentre il periodo dell'anno durante il quale la clientela predilige frequentare gli agriturismo è l'estate, seguito dalla primavera.

Le caratteristiche demografiche del fruitore di servizi agrituristiche in Italia è, secondo una ricerca di Agriturismo, una persona appartenente ad una fascia di età giovane, compresa tra i 30 e i 40 anni, che ha conseguito il diploma di scuola media superiore, ossia ha un livello culturale più elevato rispetto alla media della popolazione. Gran parte degli intervistati è occupata nel terziario e nella pubblica amministrazione, un numero inferiore è costituito da lavoratori dell'industria e degli altri settori. Il cliente-tipo è colui che si sposta in gruppi di numerosità ridotta, costituiti prevalentemente dalla famiglia ristretta con a seguito i bambini, spesso anche in compagnia di altre coppie di amici, per una media di 3-5 persone. Nelle fattorie didattiche si segnala una tipologia di turismo costituito da comitive di studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado, e da turisti-lavoratori che collaborano con l'azienda in cambio di alloggio, una formula molto in voga in Europa, che consente lo scambio di esperienze, il raffronto tra tecniche, realtà e luoghi differenti.¹⁹

¹⁸ Dati tratti da L'annuario del Turismo e della Cultura, Milano, Ed. Touring Srl, p. 138-142.

¹⁹ Si veda il sito www.woof.it/it/aboutit.html

Tabella 1: Caratteristiche delle aziende agrituristiche in Italia ²⁰

	Consuntivo 2005	Confronto 2004/2005	Previsione 2006	Confronto 2005/2006
Aziende agrituristiche n.	14.700	+ 8,9 %	15.700	+ 6,8 %
<i>di cui con offerta di alloggio</i>	<i>11.750</i>	<i>+ 9,8 %</i>	<i>12.500</i>	<i>+ 6,3%</i>
Posti letto n.	152.700	+ 9,8 %	160.000	+ 4,8 %
Media di posti letto per azienda n.	13	---	12,8	- 1,5 %
Arrivi	2.410.000	+ 2,5 %	2.560.000	+ 6,2 %
Di cui stranieri (%)	25%	+ 8,6 %	25%	-
Presenze (giorni di pernottamento)	11.100.000	- 3,4 %	11.500.000	+ 3,6 %
Utilizzo alloggi (%)	19,9	- 12,3 %	20,6	+ 3,5 %
Durata media soggiorno (gg)	4,6	- 6,1 %	4,5	- 2,2 %
Aziende con ristorazione	8.900	+ 7,2 %	9.400	+ 5,6 %
Aziende con agricampeggio	900	- 3,2 %	920	+ 2,3 %
Aziende con cavalli	1.420	+ 1,4 %	1.400	- 1,4 %
Giro d'affari (milioni di €)	797	- 1,6 %	883	+ 10,9 %
G. d. affari medio per azienda €	54.220	- 9,6 %	56.240	+ 3,7 %

Fonte: Agriturist, febbraio 2006.

²⁰ Dati tratti da www.agriturist.it, Associazione italiana per l'Agriturismo, l'Ambiente, il Territorio, promosso da Confagricoltura.

Tabella 2: I servizi offerti negli agriturismo in Veneto

	Pasti e bevande	Alloggio	Attività ricreative	Vendita prodotti	Agricampeggio	Bevande e spuntini
Prov. di Belluno	61	47	20	49	2	57
Prov. di Padova	78	68	66	97	6	80
Prov. di Rovigo	17	28	30	8	6	15
Prov. di Treviso	174	126	69	62	4	117
Prov. di Venezia	47	43	35	28	9	33
Prov. di Verona	98	136	30	42	12	73
Prov. di Vicenza	130	84	55	89	9	99
TOTALE	605	532	305	375	48	474

Fonte: Regione del Veneto, gennaio 2006. ²¹

L'agriturismo nell'Unione Europea.

Se il turismo rurale ha trovato larga diffusione in Italia, anche negli altri paesi europei si è rilevata una rilevante espansione del fenomeno, tanto che la Commissione europea è più volte intervenuta per stabilire un indirizzo comune in difesa del settore. Nel 1996 gli stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato la Carta Rurale Europea, che definisce i principi fondamentali della politica di gestione e di sviluppo delle aree rurali, incoraggiando tutte le attività ad esso complementari, tutelando l'agricoltore sia fiscalmente che giuridicamente per il suo ruolo di difensore dell'ambiente, del paesaggio e dell'edilizia rurale.

Tuttavia, il quadro normativo europeo è molto vario ed eterogeneo, questo perché ciascuna nazione ha seguito differenti criteri di sviluppo, a seconda delle singole realtà nazionali dei

²¹ Dati elaborati e forniti dal dottor Renato Francescon, responsabile dell'Ufficio Agriturismo e Turismo Rurale della Regione Veneto.

paesi membri; di recente l'UE è stata estesa ad altri 10 nuovi paesi, per un totale di 25 membri.

La Francia è stata uno dei primi paesi a promuovere ed incoraggiare il turismo rurale e le attività ad esso annesse; vi sono attualmente ben 55.000 strutture, chiamate "Ferme-auberge", operanti nel settore, regolamentate da una precisa classificazione. La Francia è senza dubbio una delle nazioni che pone maggiore attenzione al contesto rurale, si avvale dell'utilizzo di tecnologie molto avanzate in quanto il territorio si presenta molto esteso, e questo fatto ha richiesto adeguamenti strutturali in tutti i settori, compreso quello agricolo. Anche Germania e Austria hanno un'affermata tradizione legata all'ospitalità rurale, soprattutto nelle zone alpine, che le ha portate a creare una rigida classificazione volta a distinguere le strutture a seconda dei comfort e dei servizi offerti. Si tratta di nazioni con una mentalità differente da quella italiana, molto attente alle politiche ambientali, votate all'ecologia ed al rispetto della natura, al riciclo dei materiali, alla ricerca della qualità dei prodotti, che prestano grossa attenzione alle fonti di energia rinnovabili ed al contenimento degli sprechi.

In Gran Bretagna sono molto in voga i "farmers market", diffusi anche negli Stati Uniti d'America; si tratta di un mercato innovativo nato dall'unione di imprenditori agricoli di aree geografiche limitrofe, allo scopo di vendere i propri prodotti direttamente al pubblico. Tutti i cibi in vendita devono essere certificati, coltivati, allevati, trasformati dal venditore, così da accorciare la filiera produttiva, al fine di raggiungere tracciabilità e qualità. In una ricerca del 2002 del National Farmers Union risulta che gli acquirenti inglesi che fanno compere nei farmers market spendono più di 14 euro a testa nel 58% dei casi, il 65% dei visitatori risulta essere un anziano, mentre il 32% è costituito da famiglie.

La Danimarca non ha particolari leggi in materia, né stanziamenti fondi statali, favorendo una libera iniziativa dell'imprenditoria agricola; questo può sorprendere, sebbene si tratta di una nazione caratterizzata da una cultura alimentare molto responsabile, nella quale il consumatore fa molta attenzione al cibo sano e di qualità, ed è abituato a trascorrere regolarmente con la famiglia i fine settimana nelle case di campagna ed evadere dai centri abitati.

Tutte le popolazioni del nord Europa danno molto valore al rapporto con l'ambiente, hanno leggi molto protettive in questo senso, a differenza dell'Italia che con la pratica dei

condoni fiscali, dell'abusivismo e della sregolata costruzione di capannoni in tutto il territorio, ha compiuto scempi ambientali inconcepibili in altre nazioni.

La principale particolarità che differenzia l'Italia dagli altri paesi dell'UE è relativa alla normativa sul turismo rurale, che all'estero non prevede la connessione col settore agricolo, ma la considera un'attività turistica a tutti gli effetti, dunque il fatto che venga svolta in campagna non prevede alcuna modifica delle caratteristiche giuridiche e delle autorizzazioni.

1.5 Utilità sociale che giustifica il finanziamento - esternalità

L'agriturismo è un sistema complesso ed integrato di multifunzionalità, volto a creare vantaggi sia all'imprenditore agricolo che alla collettività. Da una parte l'agriturismo apporta benefici al comparto agricolo in quanto vengono integrati i redditi aziendali, vengono creati nuovi posti di lavoro in agricoltura e viene conferita una rilevanza economica maggiormente qualificata ed innovativa, in particolare nelle aree meno sviluppate della penisola, come le regioni montane. Dall'altra parte, l'utilità sociale del sistema agrituristico si evidenzia nel ruolo di salvaguardia ambientale e rispetto della natura, l'utilizzo di prodotti agricoli naturali, la riscoperta della cultura e delle tradizioni della civiltà contadina andate in disuso, il recupero dell'edilizia rurale, che è parte della storia del territorio, dei lavori di un tempo e dell'evoluzione del paesaggio.

Lo Stato italiano, così come le altre nazioni europee, si è allineato alle direttive comunitarie dell'UE, volte all'incentivazione dell'economia rurale, in quanto si ritiene necessario perseguire le finalità sociali e di carattere economico poc'anzi accennate. Il ruolo degli stati nazionali è fondamentale, in quanto essi fungono da intermediari fra gli interessi economici privati e quelli collettivi nelle situazioni in cui i mercati non riescono a conseguire risultati economicamente efficienti.²² In materia ambientale gli stati, e le relative autorità delocalizzate preposte, svolgono un ruolo ancor più importante, al fine di garantire un

²² Si veda J.E. Stiglitz, e C.E. Walsh , 2005, *Principi di microeconomia*, Milano, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., cap.10.2. La giustificazione del coinvolgimento del governo nel mercato è nota come "approccio di fallimento del mercato". Vi è necessità di intervento dello Stato in condizioni di non efficienza economica, ovvero in una situazione di utilizzo non ottimale delle risorse a disposizione degli individui che fanno parte di un sistema economico.

impatto coerente e sostenibile delle attività produttive sull'ambiente. Tuttavia l'intervento governativo a sostegno del settore primario è una questione molto delicata e dibattuta: essa divide i sostenitori del libero mercato da coloro che appoggiano le teorie interventiste.²³

Molti problemi ambientali nascono dalle anomalie che sorgono dal mercato a causa della presenza di esternalità, ossia costi e benefici che scaturiscono da transazioni che non trovano perfettamente riscontro nel prezzo di mercato, e possono essere positive oppure negative, a seconda che gli individui godano di benefici aggiuntivi per i quali non hanno pagato, o debbano sostenere costi non derivanti dal costo di produzione.²⁴

In questo contesto verranno qui di seguito trattate specificatamente le esternalità di tipo negativo, in quanto nuocciono all'ambiente e si scontrano perciò con i principi-base che caratterizzano il sistema agrituristico. Esempi di esternalità negative possono riferire ad interessi locali, come l'inquinamento dei fiumi, ed addirittura riguardare la sussistenza dell'intero pianeta Terra, per esempio il problema relativo alla distruzione degli strati d'ozono dell'atmosfera (il cosiddetto "buco dell'ozono").

L'analisi economica fornisce alcuni utili strumenti per l'analisi delle esternalità; a seguire la descrizione delle teorie formulate da J.E. Stiglitz e da C. E. Walsh.²⁵


Nel grafico 1 si possono analizzare l'andamento della curva di domanda di mercato (beneficio marginale), e le curve di offerta di mercato (costo marginale privato e costo marginale sociale). Dall'intersezione tra le curve di domanda ed offerta si ottengono i punti E₁ ed E₂, che sono rispettivamente il punto di equilibrio di mercato in assenza di esternalità, ed il punto in presenza di esternalità. Si può notare che il costo marginale sociale è più elevato rispetto al costo marginale privato, in quanto include l'onere per compensare la presenza delle esternalità negative, ad esempio le spese per ridurre l'inquinamento causato dall'attività produttiva.

²³ Si veda Schotter A., 2002, *Microeconomia*, G. Giappichelli Editore, Torino.

²⁴ Si veda J.E. Stiglitz, e C.E. Walsh, 2005, *Principi di microeconomia*, Milano, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., cap.21.

²⁵ Joseph E. Stiglitz è tra i più autorevoli economisti mondiali, nel 2001 è stato insignito del premio Nobel per l'economia. Ha fatto parte del *Council of Economic Advisers* durante la presidenza Clinton negli USA. Carl E. Walsh è insegnante universitario, ricercatore nel settore dell'economia monetaria, ha ricoperto importanti ruoli presso i principali istituti economici e bancari americani

**GRAFICO 1: DOMANDA ED OFFERTA DI MERCATO,
COSTO MARGINALE PRIVATO E SOCIALE**



Tra i correttivi che trovano applicazione in campo governativo per risolvere il problema delle esternalità negative vi sono i diritti di proprietà, la regolamentazione, l'introduzione delle licenze commerciali, e l'applicazione di tasse e sussidi.

Il primo dei correttivi attuabili per correggere le problematiche legate alle esternalità è la "riorganizzazione dei diritti di proprietà". Secondo quanto affermato dall'economista Ronald H. Coase nel teorema omonimo (gli valse il Premio Nobel per l'economia nel 1991), si dimostra come attraverso il mercato sia possibile giungere all'efficienza, intesa come benessere sociale superiore rispetto a quella che si può ottenere con l'intervento dello Stato o di altre regolamentazioni. Nello specifico egli ritenne opportuno formulare la tesi che sostiene che se i diritti di proprietà vengono organizzati in modo appropriato, il mercato può trovare una soluzione al problema delle esternalità negative senza un intervento diretto del governo.

Un secondo strumento è la “regolamentazione”: lo Stato stabilisce delle norme per ridurre le esternalità negative causate dalla produzione aziendale di beni e servizi.²⁶ Si ritiene che questo tipo di soluzione sia lento ad incorporare le nuove tecnologie, molto costoso rispetto ai benefici, ed oltretutto non consente di ridurre il danno ambientale. Questo tipo di approccio è chiamato di “*command and control*”, ed è stato dimostrato dagli economisti che esso non è uno strumento in grado di fornire adeguati incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie, e l’ottenimento di risultati migliori.

L’introduzione delle “licenze commerciali” è un ulteriore strumento di intervento del governo, che consente allo Stato di vendere alle imprese delle licenze che permettono di produrre una data quantità di emissioni, intese come esternalità negative. Concedere alle aziende delle licenze che, ad esempio, consentono di inquinare, è un sistema che induce le imprese a produrre lo stesso livello di inquinamento che causerebbero in regime di *command and control*.²⁷ Tuttavia un’impresa può cedere i diritti acquisiti ad un’altra: in questa situazione la prima delle due si propone di ridurre le proprie emissioni inquinanti, la seconda può invece aumentarle. Per questo motivo l’introduzione di licenze commerciali spesso incoraggia la diffusione di tecnologie anti-inquinanti.

Gran parte degli economisti ritiene che l’“applicazione di tasse e sussidi”²⁸ sia una soluzione più efficace rispetto agli strumenti fin qui accennati, in quanto incoraggia l’adeguamento dei costi privati a livello dei costi sociali. Tasse e sussidi, infatti, sono mezzi che, se applicati con criterio, consentono di ridurre le esternalità negative riguardanti l’ambiente.

Il grafico 2 descrive gli effetti ottenuti in seguito all’imposizione di una tassa governativa che va a ricadere sul produttore. Si noti che il costo marginale privato viene spostato verso l’alto del prezzo che equivale alla tassa imposta dallo Stato, e portato a livello del costo marginale sociale, con una conseguente diminuzione del livello di produzione economicamente efficiente Q1, che rappresenta la quantità prodotta in regime di costo marginale privato, a fronte di Q2 che è la quantità prodotta in regime di costo marginale


²⁶ Gli economisti J.E. Stiglitz, insignito nel 2001 del premio Nobel per l’economia, e C.E. Walsh prendono come esempi di regolamentazione governativa l’applicazione a livello industriale di filtri contro le emissioni di zolfo, oppure l’imposizione dell’applicazione dei catalizzatori alle automobili.

²⁷ Si veda J.E. Stiglitz, e C.E. Walsh, 2005, *Principi di microeconomia*, Milano, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., cap.21.

²⁸ Sono aiuti finanziari che vengono concessi dallo Stato per incentivare le aziende a ridurre le emissioni inquinanti, anche nella forma di sgravio fiscale. Si ritiene che essi siano economicamente inefficienti in quanto parte dei costi viene coperta dallo Stato, e non da coloro che causano le emissioni inquinanti.

sociale. In altre parole le tasse dimostrano di essere uno strumento più efficace rispetto alla regolamentazione, perché incoraggiano a non inquinare; teoricamente, infatti, chi riesce a produrre senza inquinare dovrebbe riuscire ad ottenere maggiori utili, conseguenti alla riduzione delle tasse che deve pagare allo Stato.

GRAFICO 2: APPLICAZIONE DI UNA TASSA GOVERNATIVA



La condizione economica degli agriturismo, se raffrontata all'agricoltura tradizionale, è di nicchia, in quanto il mercato di riferimento è differente rispetto all'agricoltura tradizionale. Tuttora non sussiste la possibilità di competere con l'agricoltura intensiva a causa degli elevati volumi di produzione, che consentono di sfruttare le economie di scala e di ridurre i prezzi dei prodotti agricoli. Le esternalità negative derivanti dall'agricoltura intensiva, praticata principalmente dai paesi occidentali, sono molteplici: lo sfruttamento massiccio dei terreni, la globalizzazione delle specie - che causa l'estinzione di piante ed animali - e l'utilizzo di tecniche di mutamento genetico per ottimizzare la produzione, che determinano il mutamento degli equilibri naturali.

A fronte delle esternalità negative fin qui descritte, esistono anche forme di esternalità che apportano benefici: le cosiddette esternalità positive. Nell'ambito delle esternalità positive possono essere inclusi gli agriturismo, essi sono potenziali apportatori di benefici sia per quel che riguarda la collettività, sia per quanto concerne la produzione agricola ed il

rispetto ambientale. La caratteristica principale che contraddistingue il sistema agrituristico è il rispetto ambientale, ma non solo: il costo marginale nel settore agrituristico ha notevole rilevanza sociale, a differenza dell'agricoltura tradizionale, ed è votata alla qualità piuttosto che alla quantità, al rispetto dell'ambiente piuttosto che alla creazione di profitti.

Le teorie correttive poc'anzi analizzate suggeriscono ai governi di risolvere la questione delle esternalità negative che ricadono sul comparto agricolo attraverso l'imposizione di tasse mirate a colpire le categorie che creano esternalità negative per la collettività, e che producono inquinando l'ambiente. Il fine è quello di colmare il gap che avvantaggia competitivamente coloro che non si curano di ridurre le emissioni nocive nell'ambiente, rispetto a chi presta attenzione alla pratica di una produzione sostenibile; il mezzo attraverso il quale garantire l'efficienza economica è l'applicazione di tasse governative a chi inquina, ed erogare dei sussidi statali in aiuto a chi produce senza inquinare.

La via corretta per affrontare l'insorgere delle esternalità negative sembra essere quella appena descritta, in quanto le aziende verrebbero incentivate ad inquinare meno, come suggerito dalle teorie economiche accennate in precedenza. Sta ai governi stabilire in che forma e misura tassare chi inquina, ed in quale modo creare i giusti equilibri che consentono alle aziende di utilizzare correttamente i sussidi statali.

Nel capitolo seguente verrà fornita una panoramica circa l'aspetto finanziario del settore agrituristico, in particolare verranno descritte la normativa fiscale, la Politica agricola comunitaria, ed i finanziamenti statali che spettano agli imprenditori agricoli che decidono di avviare un'attività agrituristica.

CAPITOLO II

ASPETTI FINANZIARI DELL'IMPRESA AGRITURISTICA

2.1 La normativa fiscale relativa all'attività agrituristica

La procedura necessaria per avviare un'attività agrituristica non è particolarmente complicata, sebbene al primo impatto l'iter potrebbe sembrare abbastanza tortuoso. In aiuto degli imprenditori agricoli esistono le associazioni di categoria, che sono di ausilio alle aziende, le guidano, le consigliano e forniscono loro assistenza tecnica.

All'agriturismo, considerato dalla legislazione italiana un'attività agricola connessa, si applicano numerose disposizioni e normative proprie dell'agricoltura. Il reddito delle attività agrituristiche non rientra nel regime fiscale agricolo, in quanto è equiparato a quello derivante dall'esercizio di impresa. Si deve perciò tenere una contabilità separata da quella agricola. Nella contabilità dell'attività agrituristica talvolta non è facile elencare alcune voci di costo, perché non sono sempre distinguibili dai costi dell'attività agricola. Ad esempio i costi riferiti alla manodopera ed i costi per l'energia elettrica sono spese miste, ovvero riferite sia all'attività agricola, sia all'agriturismo, dunque difficilmente imputabili singolarmente.

L'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica dovrà assolvere i seguenti obblighi di natura fiscale: Iva, Irpef, Irap, Ici, Tarsu, e anche Siae, a seconda del fine che vuol perseguire (Legge n. 413 del 1991).

L'agricoltore deve munirsi di partita Iva per l'esercizio dell'attività agricola, e dare comunicazione di avvenuto avvio dell'attività al Comune; egli deve inoltre tenere aggiornati i seguenti registri contabili: il registro dei corrispettivi, per registrare gli incassi, il registro prima nota, il registro degli acquisti, dove annotare fatture e bollette doganali, ed il registro di carico delle ricevute fiscali.

L'attività agrituristica si avvale del regime di determinazione forfetaria dell'imposta, che opera tramite la riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del

50% del totale; è comunque possibile rinunciarvi scegliendo l'applicazione del regime ordinario di liquidazione, con vincolo per un triennio, che produce effetti anche in materia Irpef.

Le aziende agrituristiche hanno l'obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino. Fra i beni e i servizi soggetti all'aliquota Iva del 10% sono comprese le prestazioni di alloggio e le somministrazioni di alimenti e bevande, mentre alle attività ricreative, l'uso della piscina e del maneggio viene applicata un'aliquota del 20%.

Ai fini reddituali, per quanto riguarda l'Irpef, l'agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfetaria, che è concesso alle persone fisiche, alle imprese familiari, alle società di persone, applicando al totale dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta, al netto dell'Iva, un coefficiente di redditività pari al 25%. Il regime forfetario comporta semplificazioni contabili, e l'esclusione dalla determinazione del reddito di alcune voci.

L'Irap è l'imposta regionale sulle attività produttive, introdotta nel 1997. Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività diretta a scambiare o produrre beni, a prestare servizi; l'Irap è stata ritenuta un'imposta illegittima dalla Commissione europea, per questo è molto discussa, ed è prossima ad essere modificata, se non abolita.

L'Ici è l'imposta comunale legata alla proprietà dei beni immobili, ed è calcolata in base alla rendita catastale dell'oggetto d'imposta. Ai fabbricati rurali non è attribuita alcuna rendita catastale, in quanto il relativo reddito è compreso in quello catastale del terreno cui è annesso; l'Ici riguarda dunque l'azienda agricola nel suo complesso, non specificamente l'attività agriturbistica. Alcune zone collinari e montane sono escluse dal pagamento dell'Ici, a patto di aderire a progetti di valorizzazione agraria proposti dagli enti competenti locali.

La Tarsu è la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; alcune amministrazioni hanno riservato una particolare tariffa agevolata per l'agriturismo, altre fissano tariffe analoghe a quelle applicate a ristoranti ed alberghi.

I compensi Siae sono dovuti per spettacoli e l'utilizzo pubblico di apparecchi televisivi, sonori, per manifestazioni ed intrattenimenti, secondo quanto stabilito per legge.

Inoltre all'agriturismo si applicano anche altre norme generiche:

- licenza edilizia per gli interventi di recupero dei fabbricati;
- obbligo di dichiarazione degli ospiti arrivati;
- norme per la tutela della privacy;
- tassa sulla pubblicità relative ai cartelloni stradali.

- abbonamento speciale per gli apparecchi televisivi e radio.
- licenza per il servizio di internet al pubblico;

2.2 La politica agricola comunitaria

La politica agricola comunitaria, denominata PAC,²⁹ ebbe origine nel 1962; da allora l'agricoltura delle nazioni che vi aderirono divenne responsabilità della Comunità Europea, sorta cinque anni prima.

Originariamente la PAC aveva come obiettivi primari quelli di aumentare la produttività, incrementare i redditi dei coltivatori e migliorarne il livello di vita, offrire ai consumatori europei una buona qualità di prodotti a prezzi ragionevoli e, inoltre, sussidiare i prezzi dei prodotti agricoli per mantenerli alti e stabili.

La PAC ha imposto la fissazione di alti dazi protettivi, per impedire l'arrivo in Europa di derrate agricole extracomunitarie, spesso disponibili a prezzi inferiori rispetto a quelle prodotte internamente; per questo motivo furono introdotte le quote di importazione per i prodotti provenienti da paesi terzi. Per quanto riguarda il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare della CEE, la PAC è stata rapidamente un successo.

Alla fine degli anni '70 la scarsità di produzione di mangimi nella Comunità Economica Europea divenne un serio problema, mentre si producevano in eccedenza bovini, suini, zucchero, cereali, prodotti avicoli e lattiero-caseari; fu per questo motivo che la CEE cominciò a vendere sottocosto le eccedenze all'estero. Essa divenne responsabile del 90% del dumping nel settore agricolo a livello mondiale, attirando a sé le proteste dei paesi del terzo mondo che ebbero bloccato l'accesso delle loro merci nel mercato europeo.

In seguito a ciò molti aspetti della PAC vennero cambiati per rispondere meglio ai bisogni europei; nonostante questo si ebbe l'opposizione da parte dell'industria agro-alimentare e dei rappresentanti della vendita al dettaglio, che non si trovarono d'accordo con le nuove

²⁹ Si veda il manuale divulgato da C.I.A., 2004, *“Come cambia la Politica agricola comune”*, Ed. a cura del C.A.A. della Confederazione italiana agricoltori, Ciampino (Roma).

manovre. Le multinazionali mostravano un crescente interesse alla globalizzazione, che permetteva loro di aumentare le quote di mercato, a scapito dei fornitori locali.

Dai primi anni '90 le politiche commerciali di tutto il mondo cominciarono ad essere determinate da interessi internazionali, e la situazione del settore primario attraversò momenti molto delicati e temi sempre più scottanti, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Nel 1992 una nuova riforma della PAC poneva come obiettivo primario l'aumento della competitività dell'agricoltura europea, per poter accedere a nuovi mercati esteri. La nuova PAC era costruita in maniera da sostituire le sovvenzioni agli export con sussidi diretti agli agricoltori, in base all'estensione delle coltivazioni. I sostegni ai prezzi vennero smantellati, e le tariffe di importazione vennero diminuite.

All'interno della CEE i prezzi diminuirono per portarsi al livello medio mondiale; avvenne così che le grosse aziende europee ricevettero l'80% di tutti i sussidi diretti, a danno delle piccole imprese a conduzione familiare, danneggiate anche dalla riduzione dei prezzi.

Nella realtà, però, al consumatore finale la diminuzione dei prezzi agricoli non ha portato ad alcuna riduzione del costo dei prodotti; un esempio è il prezzo del pane, che è aumentato costantemente dal 1992 al 2002, sebbene il prezzo del frumento sia diminuito del 50%, per non parlare dei prezzi e della qualità di gran parte della frutta e della verdura che arriva sulle nostre tavole.

Negli ultimi vent'anni molti lavoratori hanno abbandonato l'agricoltura, determinando conseguentemente una vasta disoccupazione e un notevole spopolamento delle zone rurali e di quelle montane, basti pensare che gli addetti al settore agricolo nella UE nel 1980 erano 12,7 milioni, mentre nel 2001 si è scesi a 6,7 milioni, con una diminuzione del 47%.

Nell'odierna UE-25 la media globale degli operatori agricoli europei è di 54 anni, e solamente il 9% ne ha meno di 35. In Italia questa fascia è rappresentata solamente dal 4% sul totale.

La PAC è finanziata attraverso le erogazioni del cosiddetto FEOGA, il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura; quest'ultimo è costituito da due componenti: la sezione di Garanzia, che finanzia operazioni che riguardano il mercato agricolo, e la sezione di Orientamento, che finanzia il miglioramento strutturale dell'agricoltura e comprende i piani riguardanti lo sviluppo rurale.

Nel 2004 il costo netto complessivo della PAC per l'intera UE-15 è stato di 45,35 miliardi di euro,³⁰ e rappresenta il 43,6% del totale del bilancio dell'intera UE; di questi circa 42 miliardi provengono dalla sezione Garanzia, 3 miliardi dalla sezione Orientamento. Gli aiuti destinati all'Italia sono diminuiti: erano 5.7 miliardi di euro nel 2002, 5.4 miliardi nel 2003 e 5.04 miliardi nel 2004, con una percentuale dell'11,6% dell' UE-25.

Nel 2002 nell'intera UE sono stati spesi per lo sviluppo rurale 4,5 miliardi di Euro,³¹ e 4,7 nel 2003. La quota di 5,35 miliardi di euro stanziati per il 2004 non è così cospicua come sembrerebbe, in quanto a partire dal 1 di gennaio 2004 si sono aggiunti all'UE altri 10 stati membri, dunque i fondi destinati dall'Unione alla ruralità sono in calo costante, decisione presa al fine di ridimensionare la spesa rurale al 15% dell'intero bilancio dell'UE-25.

Gli aiuti allo sviluppo rurale in Italia sono diminuiti negli ultimi anni: attualmente sono pari a 615 milioni di euro l'anno, che rappresentano l'11,5% di quelli distribuiti nell'intera UE.

Di recente il Consiglio e il Parlamento europeo hanno deciso che il finanziamento comunitario per lo sviluppo rurale dal 2007 al 2013 sarà di 14,653 miliardi di euro l'anno, per una cifra complessiva di 88 miliardi di euro, 7 dei quali verranno assegnati all'Italia nel settennato. Il tutto senza conteggiare gli eventuali contributi derivanti dalla modulazione volontaria, strumento attraverso il quale si trasferiscono le risorse dal primo al secondo pilastro della Politica agricola comune, che consentirebbe agli Stati membri di ridurre sino al 20% i pagamenti diretti agli agricoltori, ed aumentare i finanziamenti in favore dello sviluppo rurale.

La rilevanza della PAC è notevole: da un'analisi statistica dei trasferimenti per origine dei fondi, nel 2003 il 53,6% delle erogazioni (6.203 milioni di euro) proviene dal bilancio dell'UE ed il 46,4% (5.369 milioni di euro) da quelli nazionali. I fondi nazionali provengono per oltre la metà dalle Regioni (il 28,7% delle erogazioni della PAC) ed il resto (il 17,7% delle erogazioni della PAC) da interventi nazionali.

Il 26 giugno 2003 i ministri europei dell'agricoltura hanno approvato una radicale riforma della politica agricola comunitaria, che ha puntato a rivoluzionare il modo in cui l'UE sostiene il settore agricolo, ed intesa anche a controllarne i relativi costi. Con questa normativa è stato inoltre confermato ogni rifiuto alla rinazionalizzazione, ed è andata via via delineandosi una politica orientata all'interesse dei consumatori e dei lavoratori. Allo

³⁰ Dati forniti dal sito www.europa.eu/index_it.htm, il portale dell'Unione europea.

³¹ Fonte dei dati il quindicinale di informazioni agricole dall'Unione europea Carrefour del Veneto - Europe Direct, promosso da Veneto Agricoltura, numeri 3:11 dell'anno 2006.

stesso tempo si è cercato di assicurare una crescente liberalizzazione, una graduale riduzione delle garanzie a sostegno dei mercati agricoli, ed una politica mirata al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali.

E' al vaglio il potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verranno destinati in futuro maggiori stanziamenti, mentre sta per essere approvato dal Consiglio un nuovo regolamento in merito al finanziamento della PAC, che prevedrà l'istituzione di due fondi, il FEAGA (fondo europeo agricolo di garanzia) e il FEASR (fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Queste le promesse accordate per il futuro: la realtà che osserviamo, invece, ci pone di fronte al problema della globalizzazione di derrate alimentari, all'inarrestabile minaccia costituita dai delicati equilibri climatici, agli sprechi causati dai trasporti, all'utilizzo massiccio di antiparassitari e al peggioramento della qualità del cibo, a vantaggio delle multinazionali che hanno incrementato costantemente i loro introiti a scapito dei consumatori e dei piccoli agricoltori.

I dati italiani diffusi da Coldiretti testimoniano che i giovani imprenditori italiani, circa 107.000, sanno gestire intelligentemente l'azienda agricola grazie alla forte propensione innovativa, infatti essi fatturano il 75% in più (mediamente 18.720 euro l'anno) rispetto alla media nazionale degli imprenditori agricoli, che è di appena 10.680 euro. Secondo Coldiretti mancherebbero in Italia ben 60.000 aziende sotto i 35 anni, 5.300 delle quali necessiterebbero nel Veneto.

Queste cifre fanno riflettere: si avverte la necessità di dare una svolta radicale al settore primario, di seguire una logica che possa essere volta all'imprenditorialità e all'incentivazione dei giovani, non più all'assistenzialismo ed ai finanziamenti a pioggia come è stato fatto finora.

2.3 I Finanziamenti EU, Statali, Regionali: quantità e caratteristiche

Le norme che prevedono contributi e sovvenzioni per l'agriturismo sono contenute nelle leggi regionali per l'agriturismo, esse vengono aggiornate di frequente attraverso documenti di bilancio, di programmazione agricola e turistica delle Regioni, mentre la

competenza è attribuita agli assessorati all'agricoltura, in quanto i finanziamenti per gli agriturismo rientrano nel quadro dei provvedimenti a sostegno dello sviluppo agricolo.

Le normative di accesso ai contributi e i requisiti, che danno diritto alla priorità nelle singole graduatorie stilate, sono indicati nei bandi che vengono pubblicati dalle Regioni in riferimento ai periodi di stanziamento previsti dal quadro di previsione finanziaria disposto dall'Unione Europea.

Il periodo corrente di esercizio è iniziato nel 2000 e si concluderà nel 2006; in questo arco di tempo, nell'UE, sono stati compiuti interventi globali all'agricoltura per ben 850 miliardi di euro. Il successivo periodo di programmazione della PAC, che va dal 2007 al 2013, è tuttora in fase di definizione da parte del Consiglio, della Commissione e del Parlamento Europeo. Secondo gli ultimi accordi verranno stanziati complessivamente 866,4 miliardi di euro nei sei anni. Questi fondi consentiranno di sostenere i programmi esistenti, in particolare quelli riguardanti i giovani, le piccole e le medie imprese del settore primario.

In Italia lo strumento di finanziamento relativo al settore agrituristico è il "Piano di Sviluppo Rurale" (PSR), attraverso il quale vengono fissati i temi generali riguardanti il settore primario, predisponendo delle "misure", le quali sono gli interventi specifici finalizzati a migliorare le imprese agricole ed il sistema agro-alimentare. Il capitolo 2 del PSR riguarda l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'ambiente, ed include anche l'agriturismo.

L'agenzia italiana che si occupa di coordinare ed indirizzare le erogazioni agricole, predisporre la modulistica, definisce le linee guida ed analisi del rischio, e fornisce le banche dati è denominata Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ed ha sede a Roma; l'ente veneto preposto dalla regione per i pagamenti è Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) la cui sede è a Padova, ed opera in collaborazione con Banca Intesa. Avepa è responsabile del processo di erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali a favore del mondo rurale veneto, essa provvede alle funzioni di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione dei pagamenti. Quest'ultima si prefigge di soddisfare l'utenza, ispirandosi ai principi di efficienza, trasparenza e qualità, attraverso la semplificazione burocratica e amministrativa, che determina una riduzione dei tempi di attesa, nonché attraverso l'informatizzazione dei dati, alcuni accessibili anche dalla rete.

I bandi pubblicati sono volti a garantire sul territorio regionale l'applicazione delle iniziative previste, e l'equa spartizione dei fondi tra le zone di montagna e le altre zone. I

finanziamenti vengono stanziati in favore di aziende agrituristiche singole o associate, ed anche ad associazioni ed enti pubblici legati all'area del turismo rurale, a scopo divulgativo-promozionale, volti a finalizzare, ampliare e migliorare l'ospitalità agrituristica, nonché gli altri servizi connessi al mondo rurale. Le misure stabiliscono gli interventi ammessi, le tipologie di spesa consentite, i livelli di aiuto, i soggetti beneficiari, le esclusioni e le limitazioni alla realizzazione degli interventi, attraverso la stesura di apposite graduatorie secondo criteri di priorità e mediante l'assegnazione di punteggi di merito.

La misura numero 16, suddivisa a sua volta in più sottomisure, tratta la "diversificazione delle attività legate all'agricoltura", e riguarda l'incentivazione delle attività agrituristiche, per le quali è previsto un limite massimo di contributo pari a 100.000 euro per destinatario nell'arco di tre anni, secondo il regime de minimis, con importo finanziato del 60% o del 50% della spesa complessiva, a seconda dei bandi. All'interno di misure e sottomisure sono previste delle specifiche "Azioni" che corrispondono alle zone di destinazione dei contributi, distribuiti con priorità alla montagna, in secondo luogo alle altre zone. L' "Azione 1" è relativa alle iniziative realizzate da parte di enti pubblici e associazioni agrituristiche, l' "Azione 2" riguarda le iniziative realizzate da aziende agrituristiche. La misura appena accennata indica che la spesa può essere ammissibile all'intervento pubblico solamente se è di almeno 10.000 euro, ed i beneficiari dovranno essere esclusivamente iscritti all'elenco degli operatori agrituristici, e aver predisposto il Piano agrituristico aziendale, approvato dalla Commissione agrituristica provinciale.

La sottomisura 16 A, Azione 2 ha come obiettivo globale la promozione, il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dell'offerta agrituristica e del turismo rurale, l'inserimento della donna-imprenditrice, il potenziamento delle micro-imprese, quali strumenti per consentire l'integrazione dei redditi agrari. Questo per favorire un nuovo orientamento delle attività tradizionali dell'azienda, che sappia ricercare la qualità dei prodotti, e di un adeguamento strutturale del comparto agricolo in relazione alle nuove esigenze dell'utenza. Nello specifico, essa finanzia gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, per adeguare all'uso agrituristico edifici aziendali già esistenti, anche se non è consentita la costruzione ex-novo. E' consentito finanziare l'acquisto di arredi per gli alloggi e i locali destinati al pranzo, l'acquisto di attrezzature per cucine e inserimento di servizi e di impianti necessari, e relative all'organizzazione di attività ricreative concesse in

connessione con l'attività agricola, inoltre l'allestimento di opere ed attrezzature per la creazione di spazi destinati alla sosta di campeggiatori.

Nel capitolo seguente verrà presentato lo studio relativo ai dati delle aziende agrituristiche autorizzate presenti in Italia e nel Veneto. L'analisi si soffermerà poi nella descrizione delle richieste di finanziamento avanzate ad Avepa, e successivamente ammesse al contributo, relative al periodo 2000-2006. Si tratterà anche la destinazione dei contributi concessi, per poi giungere alla compilazione di un modello che sia in grado di spiegare i criteri di assegnazione dei contributi regionali in favore del settore agrituristico.

CAPITOLO III

ANALISI DEI DATI

3.1 Dati relativi agli agriturismo

Secondo i dati diffusi ad inizio 2006 da Agriturst, il numero di strutture agrituristiche presenti in Italia è di circa 15.000 unità. Il dato nazionale più recente vede gli agriturismo crescere di oltre 1.000 unità tra il 2004 ed il 2005, con un incremento del 9% circa. Si osserva una forte espansione al sud, in particolar modo in Calabria con un aumento del 65%. Anche per Sicilia, Sardegna, Molise, Umbria e Toscana è un momento felice; al nord, invece, si verifica una rilevante crescita in Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia. La tabella 3 riporta il quadro generale del fenomeno in Italia: viene presentata la suddivisione regionale tra il 1999 e il 2005 ed il relativo incremento percentuale.

La fonte dati regionale registra sul territorio veneto nel 2006 la presenza di 1.011³² aziende agrituristiche. Come riportato in tabella 4, le province che ne contano il maggior numero sono Treviso e Verona, con oltre 200, fanalino di coda è la provincia di Rovigo con soli 39 agriturismo; questa zona non a caso viene classificata dalla Regione come area depressa, con un'economia stagnante, ma un potenziale legato all'agriturismo ancora tutto da sfruttare. I maggiori incrementi nell'attività agriturstica si registrano nelle Province di Verona (+24%) e Padova (+23%).

La provincia di Belluno è quella che più fatica a sviluppare la cultura agriturstica d'azienda, probabilmente per la sua conformazione montana, che scoraggia gli imprenditori agricoli, più propensi a lavorare in zone pianeggianti come le suddette province di Verona e Padova.

³² La discrepanza tra il dato di fonte Agriturst e quello di fonte Regione Veneto è dovuta al fatto che il primo si riferisce all'anno 2005, mentre il secondo è relativo al 2006. Inoltre, la fonte Regione Veneto è probabilmente più precisa nel rilevamento statistico.

Tabella 3: Le aziende autorizzate per regione

Regione	1999	2001	2004	2005	% 04/05
Valle d'Aosta	50	51	56	57	+ 1,8
Piemonte	390	479	724	683	- 5,7
Lombardia	454	633	748	859	+ 14,8
Trentino	167	176	195	228	+ 16,9
Alto Adige	2.736	2.352	2.596	2.664	+ 2,6
Friuli V. Giulia	230	279	385	311	- 19
Veneto	648	728	859	880	+ 2,4
Emilia Romagna	291	448	550	696	+ 26,5
Liguria	140	240	302	325	+ 7,6
Toscana	1406	2.105	2.920	3.300	+ 13,0
Marche	369	377	471	517	+ 9,8
Umbria	365	615	790	891	+ 12,8
Lazio	132	238	345	370	+ 7,2
Abruzzo	290	385	402	420	+ 4,5
Molise	35	50	65	75	+ 15,4

Campania	200	349	571	650	+ 13,8
Puglia	165	212	250	280	+ 12,0
Basilicata	60	250	270	245	- 9,2
Calabria	130	160	185	305	+ 64,8
Sicilia	150	230	304	350	+ 15,1
Sardegna	330	360	531	613	+ 15,4
TOTALE	8.738	10.707	13.519	14.719	+ 8,9

Fonte: Agriturist , 31.12.2005.

**Tabella 4: L'Agriturismo veneto per provincia
Anni 2002, 2004, 2006**

	Gennaio 2006	Marzo 2004	Marzo 2002	Incremento 2004 / 2006
Prov. di Belluno	94	87	78	+ 8 %
Prov. di Padova	150	122	96	+ 23 %
Prov. di Rovigo	39	33	24	+ 18 %
Prov. di Treviso	230	196	178	+ 17 %
Prov. di Venezia	87	76	68	+ 14 %
Prov. di Verona	220	177	145	+ 24 %
Prov. di Vicenza	191	168	170	+ 14 %
TOTALE	1.011	859	759	+ 18 %

Fonte: Regione del Veneto, febbraio 2006.

3.2 Dati sui finanziamenti, caratteristiche

I dati relativi ai finanziamenti sono stati forniti da Avepa, l'istituzione preposta dalla Regione Veneto per effettuare i pagamenti in agricoltura, e responsabile del processo di erogazione degli aiuti a favore del mondo rurale veneto. In tabella 5 sono riportati i dati relativi alle domande di contributo concesse a partire dall'anno 2000 fino al 2006.

Complessivamente sono state accolte 762 domande a fine agrituristico per un totale di 112.029.050 euro di spesa ammessa, e sono stati elargiti ben 40.336.683 euro. Il numero medio di domande avanzate per ciascuna provincia è 109, la spesa media ammessa è di 147.019 euro, e l'importo medio finanziato per ogni domanda accolta è pari a 52.935 euro.

**Tabella 5: Dati provinciali
dei finanziamenti dal 2000 al 2006**

Provincia	Numero di domande	Spesa Ammessa Totale	Spesa Ammessa media	Importo Finanziato Totale	Importo Finanziato medio
Belluno	58	5.203.553	89.716	2.067.196	35.641
Padova	133	17.737.581	133.365	7.088.081	53.294
Rovigo	41	5.772.283	140.787	2.144.155	52.296
Treviso	127	19.022.434	149.783	7.301.735	57.494
Venezia	91	14.921.427	163.972	5.182.095	56.946
Vicenza	104	15.097.784	145.171	5.153.708	49.555
Verona	208	34.273.989	164.779	11.399.722	54.806
Totale	762	112.029.051		40.336.692	

Fonte: Avepa, marzo 2006.

Lo schema in tabella 5 suddivide le quantità di spesa ammesse e gli importi finanziati per provincia di destinazione. Si può notare che solo la provincia di Verona ha avanzato ad Avepa un numero quasi doppio di domande di finanziamento rispetto al numero medio

delle domande avanzate per ciascuna provincia, ottenendo corrispondentemente un importo totale finanziato molto più elevato rispetto alle altre province venete.

Fanalino di coda delle domande presentate e degli importi finanziati, sono le province di Rovigo e Belluno. Belluno è ultima in assoluto per quanto riguarda l'importo medio finanziato per ogni domanda accolta, con 35.641 euro, mentre le altre province ricevono oltre 50.000 euro per ciascuna richiesta accolta.

La tabella 6 presenta i dati scorporati e suddivisi per misure: il codice 16.10 rappresenta tutti i beneficiari che hanno fatto domanda nel primo bando del PSR (DGR 3623/2000); in questo bando non era ancora stata fatta una distinzione tra zone montane ed altre zone, così come si presenta la situazione attualmente.

Il codice 16.12 rappresenta la categoria di beneficiari che sono stati inseriti nella graduatoria "Agriturismo di Pianura", mentre il codice 16.1M indica quelli inseriti nella graduatoria "Agriturismo di Montagna".

Possiamo notare che la provincia di Belluno presenta tutti agriturismo unicamente in zone montane, all'opposto la situazione delle province di Padova, Rovigo e Venezia, dove tutti gli agriturismo vengono considerati inclusi nelle zone non montane, compresi quelli che sorgono nelle zone collinari.

Il contributo concesso mediamente con i vecchi bandi è stato di euro 47.174, mentre con i nuovi bandi si riceve in media 51.552 euro, un aumento giustificato anche dalla necessità di adeguarsi all'aumento dei prezzi occorso negli ultimi anni.

Formulando un'analisi descrittiva dei dati, si può osservare nella misura 16.10, ovvero nei bandi misti, quelli cioè più datati, risulta un basso numero di richieste di finanziamento avanzate da rodigini e bellunesi; inoltre, la spesa media ammessa e l'importo finanziato sono inferiori rispetto alle altre province. L'importo medio per ciascun finanziamento risulta essere molto basso nella provincia di Rovigo con 35.357 euro mediamente, parecchio più consistente è invece il dato medio per la provincia di Verona, con quasi 60.000 euro per ciascuna domanda accolta.

Il numero di domande avanzate per le altre zone, relativo cioè alla misura 16.12, è molto basso nelle province di Rovigo e Vicenza, perciò è inferiore anche l'importo complessivo finanziato loro. Nonostante questo, si può affermare che l'importo medio finanziato è simile per le province situate in zone non montane, sebbene la provincia di Vicenza

riceva importi inferiori alla media regionale di ben 10.000 euro, staccata di molto rispetto all'importo medio finanziato ai colleghi trevigiani, primi in questa graduatoria.

Per quel che riguarda la situazione dei finanziamenti alle zone montane, misura 16.1M, si può osservare che a far la parte del leone è la provincia di Belluno, con ben 48 domande, ma con una spesa media ammessa ed un importo medio finanziato di molto inferiore alle altre province "montane", quasi la metà rispetto alla provincia di Treviso, che risulta quindi in testa per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese rurali montane.

Tabella 6: Dati provinciali dei finanziamenti dal 2000 al 2006 suddivisi per misura

Provincia	Misura	Numero Domande Accolte	Spesa Ammessa	Spesa Media Ammessa	Importo Finanziato	Importo Medio Finanziato
Belluno	16.10	10	1.173.390	117.339	457.451	45.745
Padova	16.10	20	2.768.819	138.440	939.666	46.983
Rovigo	16.10	9	1.023.244	113.693	318.221	35.357
Treviso	16.10	26	3.281.567	126.214	1.093.580	42.060
Venezia	16.10	21	3.080.345	146.683	1.244.616	59.267
Verona	16.10	22	3.107.629	141.255	1.178.117	53.550
Vicenza	16.10	27	3.807.113	141.004	1.275.933	47.256
Padova	16.12	113	14.968.761	132.466	6.148.414	54.410
Rovigo	16.12	32	4.749.038	148.407	1.825.933	57.060
Treviso	16.12	70	11.729.470	167.563	4.202.456	60.035

Venezia	16.12	70	11.841.081	169.158	3.937.478	56.249
Verona	16.12	151	26.145.898	173.151	8.612.526	57.036
Vicenza	16.12	51	7.567.051	148.373	2.537.422	49.753
Belluno	16.1M	48	4.030.162	83.961	1.609.744	33.536
Treviso	16.1M	31	4.011.395	129.399	2.005.697	64.699
Verona	16.1M	35	5.020.461	143.441	1.609.077	45.973
Vicenza	16.1M	26	3.723.618	143.216	1.340.352	51.552
Totale		762	112.029.050		40.336.683	

Fonte: Avepa, Aprile 2006.

3.3 Analisi dei finanziamenti

Qui di seguito l'analisi che compiuta esaminando i dati delle aziende singole e di quelle associate, relativi ai bandi pubblicati dal 2003 fino al 2005, che si possono trovare nel sito www.avepa.it sotto la voce "finanziamenti" legati al PSR, il Piano per lo Sviluppo Rurale.

I bandi sono suddivisi in due categorie distinte riguardanti il PSR. Vi è il bando 16A, che riguarda le aziende agrituristiche singole, ed il bando 16B, che finanzia le iniziative rivolte agli enti pubblici ed alle associazioni agrituristiche.

Per costruire il database sono stati estratti i dati dai singoli bandi, elaborati e ripuliti dalle ridondanze (ripetizioni dei nominativi nella presentazione delle domande di finanziamento). Si è poi provveduto a numerare ciascuna voce di ogni misura, indicandone la data del bando, i punti acquisiti per singola domanda, la provincia di appartenenza, il sesso e l'anno di nascita del richiedente, la forma societaria dell'azienda, il totale della spesa prevista dal soggetto finanziato, la spesa ammessa da Avepa dopo il controllo, e l'importo complessivamente finanziato.

Ne è risultato dunque un database composto di 330 domande accolte, che permette di operare con un campione altamente rappresentativo, composto dal 43% dell'intera popolazione che ha usufruito dei contributi concessi dai bandi.

Una prima osservazione a proposito dei soggetti finanziati riguarda l'anno di nascita, che mediamente è il 1960. Dal momento che i dati sono relativi a bandi pubblicati in anni differenti, si è provveduto a calcolare l'età di ogni soggetto al momento della partecipazione al bando, in questo modo è stato possibile dedurre che i richiedenti hanno mediamente 44 anni, ben più giovani dell'età media degli addetti all'agricoltura italiana, che supera addirittura i 55 anni, una delle più elevate dell'intera UE.

La spesa richiesta per gli interventi attuabili, riferibili alla misura 16, è stata mediamente pari a 166.787 euro, il 76% della quale è stato classificato come spesa ammessa, pari a 127.629 euro. Del totale della spesa ammessa ben il 44%, 56.310 euro, è l'importo del contributo medio elargito ad ogni richiedente in possesso dei requisiti. La discrepanza che si può notare tra le medie fornite in precedenza e queste sono dovute al fatto che nel primo caso i dati complessivi sono relativi al periodo 2000-2006, mentre il campione esaminato costituito dai bandi scaricati dal sito web di Avepa si riferiscono all'arco temporale 2003 – 2005.

Viene riportato in tabella 7, a titolo di esempio, un estratto del database creato:


**Tabella 7: Estratto del database ricavato
dai bandi regionali, 2003-2005**

Mis	Data	Denominaz.	Montagna		M/F/ Soc	Forma Societaria	Richiedente	Data		Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Punti
			Altro	Prov				Nascita	Richiesta			
						Società						
16.2	22/12/2004	div.att.leg.agri- div.att.az	Altre Zone	VR	Società	nome collettivo	Franchi Anna	1976	182.681	166.666	100.000	8
16.1M	22/12/2004	div.att.leg.agri- agrit-az2- montagna	montagna	VR	M	Impr. Agricolo	Desto Giuseppe	1955	18.746	17.752	7.100	13
16.12	07/10/2005	div.att.leg.agri- agrit-az2- montagna	montagna	VI	M	Impr. Agricolo	Curti Lorenzo	1965	127.347	79.622	31.848	14
16.1M	22/12/2004	div.att.leg.agri- agrit-az2- montagna	montagna	VR	Società	Soc. agricola	Albi Franco e Gino soc agricola	1974	200.000	200.000	100.000	15
16.1M	22/12/2004	div.att.leg.agri- agrit-az2- montagna	montagna	VI	M	Impr. Agricolo	Casarorro Riccardo	1962	82.865	79.052	39.526	14
16.1M	22/12/2004	div.att.leg.agri- agrit-az2- montagna	Montagna	TV	M	Impr. Agricolo	Parussolo Sebastiano	1961	164.509	157.889	78.944	14
16.2	22/12/2004	div.att.leg.agri- div.att.az	Altre Zone	PD	M	Impr. Agricolo	Bison Stefano	1965	60.000	50.000	30.000	10
16.11	22/12/2004	div.att.leg.agri- div.att.az	Altre Zone	VR	Federaz.	Impr. Federazione	Gianello Marta Melotti Vr	---	75.902	59.462	35.677	9
16.12	05/12/2003	div.att.leg.agri- div.att.az	Altre Zone	VR	F	Impr. Agricolo	Gianello Marta Melotti	1971	73.779	69.724	41.835	11
16.12	05/12/2003	div.att.leg.agri- div.att.az	Altre Zone	VR	Società	Soc. semplice	Giuseppe & C. SS	1969	124.080	94.252	56.551	11

Database ricavato dai bandi regionali.


Secondo il campione prelevato esaminando i bandi presenti in rete, si evince che la zona di destinazione del maggior numero di contributi è quella relativa alle “Altre zone” col 79,4%, contro il 20.6% della “Zona montana”. Questo è dovuto al fatto che le richieste per le zone montane sono meno numerose rispetto a quelle relative alle altre zone. Il Grafico 3 descrive la suddivisione per zona di destinazione:

GRAFICO 3: ZONA DI DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI



La fascia 60.000-100.000 euro, pari al 45% del totale, rappresenta il gruppo più consistente dei contributi erogati nel campione di bandi analizzato, mentre le fasce 0-19.999 euro e 20.000-39.999 euro rappresentano circa il 20% del campione ciascuna. Si può dedurre dunque che la Regione Veneto distribuisce numerosi contributi di importo elevato, vedremo in seguito secondo quali parametri li elargisce, a quali soggetti richiedenti vengono concessi. Nel Grafico 4 viene rappresentato quanto appena descritto.

GRAFICO 4: DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI



3.4 Modello di stima delle variabili

In seguito all'analisi descrittiva fin qui affrontata, qui di seguito viene affrontato lo studio delle variabili che risultano maggiormente significative per l'ottenimento di un contributo

in seguito alla partecipazione ad un bando pubblico. Tale analisi si rivela particolarmente interessante dal momento che Avepa non utilizza alcuna formula matematica per il calcolo del denaro che dovrà distribuire agli imprenditori agrituristici che ne fanno richiesta attraverso la partecipazione ai suddetti bandi regionali.

In questa prospettiva di analisi si è provveduto ad effettuare una selezione delle variabili in possesso. Sono state ritenute “meritevoli” di analisi quelle relative alla “misura” del bando, l’anno di uscita del bando, la “lettera” che indica se il contributo è finanziabile a breve, la zona dell’agriturismo, la provincia di residenza, l’anno di nascita ed il sesso del richiedente, la forma societaria, l’ammontare complessivo necessario per i lavori richiesti, la spesa ammessa, il contributo concesso, i punti assegnati, ed il numero di aziende (nel caso di richieste avanzate da associazioni agrituristiche).

Il database così costruito è stato memorizzato in formato testo, così da poter essere analizzato col programma statistico a libera distribuzione R.

In tabella 8 sono riportati i nomi delle variabili usate nel database e il relativo significato.

Tabella 8: Significato delle variabili usate nel database

Variabili	Significato
misura	Numero della misura
data	Anno del bando
lettera	Indica se il contributo è o no finanziabile
maz	Bando relativo a interventi in
prov	Provincia del richiedente
mf	Sesso del richiedente
forma	Forma societaria del richiedente
nascita	Anno di nascita del richiedente
richiesta	Spesa richiesta per i lavori
ammessa	Spesa ammessa per i lavori
contributo	Contributo concesso al finanziamento
punti	Punti acquisiti dal richiedente
aziende	Aziende partecipanti ai singoli bandi

Per iniziare l’analisi del database è necessario caricare i dati con l’apposito comando, assegnando i nomi alle variabili come descritto nella tabella 8.³³

³³ Per la creazione del database “dati”, si immettono i valori separati da uno spazio di tabulazione uno dall’altro; viene aggiunta l’istruzione header=T, che indica l’assegnazione dei nomi delle variabili con le

Adesso che il database è interpretato correttamente, si può indicare al programma R che si opererà su questi dati.³⁴

Notiamo che la misura con più richieste è stata la 16.12 per gli interventi prevalentemente nelle “Altre zone”, in particolare nella provincia di Verona, effettuati da imprenditori di sesso maschile, in forma non societaria, nati mediamente nel 1959, con una richiesta di spesa di 166.788 euro, un contributo concesso di 56.311 euro, e un punteggio di 11,63 mediamente.³⁵

Per quanto concerne la ricerca del modello ottimo, si opererà col regressore Y, il “contributo” che è la variabile risposta, con le esplicative X cioè le variabili oggetto di stima, ed i coefficienti β detti parametri.

La variabile Y, il contributo, è rappresentabile con la relazione:

$$Y_i = \mu_i + \epsilon_i = \beta_1 * X_{i1} + \dots + \beta_p * X_{ip} + \epsilon_i$$

dove $\mu_i = E(Y_i)$ è la componente sistematica ed ϵ_i è la componente stocastica, con i che indica la i-esima variabile, e p che indica un parametro, con p numero intero compreso tra 1 ed il numero dei parametri del modello.

Effettuando uno studio della correlazione tra la variabile “contributo” e le altre, si può notare che è molto elevata rispetto alle variabili “ammessa” (0,97) e “richiesta” (0,82), mentre risulta meno forte per quanto riguarda il punteggio conseguito (0,38); le altre variabili sono tutte poco rilevanti.

E’ interessante osservare la correlazione che sussiste tra le variabili.³⁶

Si può provare una prima esplorazione grafica dei dati: solamente il contributo, la spesa richiesta e quella ammessa indicano che vi è una qualche forma di relazione matematica tra

intestazioni di ciascuna colonna del database, e l’istruzione `dec=”,` che permette di leggere la virgola come separatore dei numeri decimali. L’istruzione è `dati <- read.delim(“C:/dati.txt”,header=T,dec=”,,”)`

³⁴ E’ necessario indicare a R che la misura deve essere fattorizzata, mentre l’anno di nascita è un numero intero. I comandi sono i seguenti:

```
dati$misura <- as.factor(dati$misura)
dati$nascita <- as.integer(dati$nascita)
str(dati)
```

con quest’ultima istruzione è possibile vedere l’intera struttura del dataset.

³⁵ Col comando `summary(dati)` si possono analizzare i dati.

³⁶ Il comando per conoscere la correlazione è: `cor(contributo,ammessa)`
`cor(contributo,richiesta)`

le variabili. Si tenterà quindi di capire la relazione esistente tra queste due variabili ed il regressore “contributo”.³⁷




Grafico 5.




Grafico 6.

Si ha una conferma di un possibile legame utilizzando la funzione `lm`, che permette di fornire le stime di massima verosimiglianza per un modello di regressione lineare, con gli errori distribuiti normalmente.³⁸

Possiamo vedere i risultati del primo modello stimato:³⁹

Call:
`lm(formula = contributo ~ ammessa)`

³⁷ I comandi per una prima analisi grafica sono: `plot(dati)`

`plot(ammessa,contributo)` stampa il grafico 5;

`plot(richiesta,contributo)` stampa il grafico 6.

³⁸ Per ottenere le stime di massima verosimiglianza si digita: `stima1<-lm(contributo~ammessa)`

`stima2<-lm(contributo~richiesta)`

³⁹ Col comando `summary(stima1)` si analizza il modello 1 stimato.

Residuals:

<i>Min</i>	<i>1Q</i>	<i>Median</i>	<i>3Q</i>	<i>Max</i>
-5565	-5096	-4938	2808	28177

Coefficients:

	<i>Estimate</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t value</i>	<i>Pr(> t)</i>
<i>(Intercept)</i>	5.594e+03	7.948e+02	7.038	1.14e-11 ***
<i>ammessa</i>	$\beta_1=3.974e-01$	5.161e-03	76.990	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 8078 on 328 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.9476, *Adjusted R-squared:* 0.9474

F-statistic: 5927 on 1 and 328 DF, *p-value:* < 2.2e-16

Per verificare la bontà complessiva del modello si osserva che il livello di significatività osservato è vicinissimo a zero, quindi si ha un modello significativo per il rifiuto dell'ipotesi nulla, ovvero che rigetta H_0 , modello che rappresenta tutti i parametri β posti uguali a zero:

$H_0: \beta_1=0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

Vediamo che entrambi i coefficienti risultano essere fortemente significativi, infatti il quadrato del coefficiente di correlazione ci dice che circa il 95% della variabilità del contributo è spiegata dalla sua relazione lineare con la spesa ammessa.

Nel grafico 7 viene aggiunta in blu la retta interpolante dei minimi quadrati.⁴⁰

⁴⁰ Il comando che permette di aggiungere sul grafico la linea blu interpolante i minimi quadrati è:
`lines(ammessa,5.594e+03 + 3.974e-01*ammessa,col=4)`




Grafico 7.

Possiamo vedere i risultati del secondo modello stimato:⁴¹

Call:

lm(formula = contributo ~ richiesta)

Residuals:

<i>Min</i>	<i>1Q</i>	<i>Median</i>	<i>3Q</i>	<i>Max</i>
-89730	-11788	-1938	15127	41718

Coefficients:

	<i>Estimate</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t value</i>	<i>Pr(> t)</i>
<i>(Intercept)</i>	1.804e+04	1.816e+03	9.937	<2e-16 ***
<i>richiesta</i>	$\beta_1=2.294e-01$	8.675e-03	26.449	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 19930 on 328 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.6808, *Adjusted R-squared:* 0.6798

F-statistic: 699.5 on 1 and 328 DF, *p-value:* < 2.2e-16

Anche in questo caso entrambi i coefficienti risultano essere significativi, sebbene il quadrato del coefficiente di correlazione (0.68) possa essere migliorato attraverso una trasformazione quadratica.⁴²

⁴¹ Col comando *summary(stima2)* si analizza il secondo modello stimato.

Dall'analisi del terzo modello stimato, stima3, si ottiene⁴³:

Call:

lm(formula = contributo ~ I(sqrt(richiesta)))

Residuals:

<i>Min</i>	<i>1Q</i>	<i>Median</i>	<i>3Q</i>	<i>Max</i>
-77836.0	-6003.8	106.1	10441.2	35696.4

Coefficients:

	<i>Estimate</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t value</i>	<i>Pr(> t)</i>
<i>(Intercept)</i>	-19766.940	2381.915	-8.299	2.77e-15 ***
<i>I(sqrt(richiesta))</i>	201.285	5.832	34.512	< 2e-16 ***

*Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1*

Residual standard error: 16390 on 328 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.7841, Adjusted R-squared: 0.7834

F-statistic: 1191 on 1 and 328 DF, p-value: < 2.2e-16

L'R² è aumentato, sebbene si continua ad avere un modello migliorabile.

Presentiamo ora un procedimento che utilizzi più variabili per la scrittura di un buon modello statistico, tenendo conto delle variabili che, a rigor di logica, dovrebbero pesare maggiormente nell'accesso al contributo, scartando quindi le rimanenti. Concorreranno dunque alla formazione del modello⁴⁴ la spesa ammessa, la misura, la data del bando, la forma societaria, la data di nascita, l'ammontare di spesa richiesto, ed i punti acquisiti.

Dall'analisi del quarto modello stimato, stima4, si ottiene:⁴⁵

Call:

lm(formula=contributo ~ ammessa+misura+data+forma+nascita+richiesta+punti)

Residuals:

<i>Min</i>	<i>1Q</i>	<i>Median</i>	<i>3Q</i>	<i>Max</i>
-11251	-4035	-1386	2499	20282

⁴² Il comando per effettuare la trasformazione quadratica ed ottenere le stime di massima verosimiglianza del terzo modello è: *stima3<-lm(contributo~ I(sqrt(richiesta)))*

⁴³ Col comando *summary(stima3)* si analizza il modello 3 stimato.

⁴⁴ Il comando per ottenere il quarto modello è:

stima4<-lm(contributo~ammessa+misura+data+forma+nascita+richiesta+punti)

⁴⁵ Col comando *summary(stima4)* si analizza il quarto modello stimato.

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	4.896e+06	1.635e+06	2.995	0.00297	**
ammessa	4.369e-01	8.540e-03	51.156	< 2e-16	***
misura1612	-5.374e+03	5.086e+03	-1.057	0.29147	
misura161M	1.620e+03	5.265e+03	0.308	0.75856	
misura162	9.471e+03	5.246e+03	1.805	0.07197	.
misura1621	-5.129e+01	3.310e+03	-0.015	0.98765	
misura16B	5.845e+03	4.736e+03	1.234	0.21806	
data	-2.397e+03	8.141e+02	-2.944	0.00348	**
formacoop	-8.090e+03	5.625e+03	-1.438	0.15135	
formafed	4.003e+02	3.005e+03	0.133	0.89413	
formai	-5.060e+03	4.287e+03	-1.180	0.23875	
formasas	-5.407e+03	6.146e+03	-0.880	0.37969	
formasnc	2.319e+03	5.286e+03	0.439	0.66121	
formasoc	-2.948e+03	4.652e+03	-0.634	0.52669	
formasrl	-4.363e+03	4.678e+03	-0.933	0.35168	
formass	-7.260e+03	4.358e+03	-1.666	0.09671	.
nascita	-4.177e+01	3.046e+01	-1.372	0.17120	
richiesta	-9.994e-03	5.291e-03	-1.889	0.05983	.
punti	-2.209e+02	1.140e+02	-1.938	0.05350	.

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6118 on 311 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.9715, Adjusted R-squared: 0.9698

F-statistic: 588.6 on 18 and 311 DF, p-value: < 2.2e-16

Si nota una forte significatività della spesa ammessa, anche l'intercetta e la data sono significative; risulta anche discreta la significatività della richiesta e del punteggio. Si terranno dunque queste variabili e si tralasceranno le altre per la formazione del modello. Viene inserita la variabile data di nascita perché si ritiene che tale variabile caratterizzi il richiedente. Il nuovo modello stimato viene chiamato stima5.

Dall'analisi del quinto modello stimato, stima5, si ottiene:⁴⁶

⁴⁶ Il comando per il quinto modello è: `stima5<-lm(contributo~ammessa+data+nascita+richiesta+punti)`
Col comando `summary(stima5)` si può analizzare il modello 5 costruito.

Call:
 lm(formula = contributo ~ ammessa+data+nascita+ richiesta+ punti)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max
 -11766 -4673 -2866 2505 29251

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.428e+06	1.761e+06	-0.811	0.418
ammessa	4.289e-01	1.014e-02	42.309	<2e-16 ***
data	8.299e+02	8.804e+02	0.943	0.347
nascita	-1.145e+02	2.452e+01	-4.669	4.44e-06 ***
richiesta	-9.606e-03	6.361e-03	-1.510	0.132
punti	-6.288e+02	1.309e+02	-4.804	2.38e-06 ***

 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7586 on 324 degrees of freedom
 Multiple R-Squared: 0.9543, Adjusted R-squared: 0.9536
 F-statistic: 1354 on 5 and 324 DF, p-value: < 2.2e-16

In quanto segue, si eliminano la data del bando e la spesa richiesta, variabili poco significative.

Il nuovo modello stimato viene chiamato stima6.

Dall'analisi del sesto modello stimato, stima6, si ottiene:⁴⁷

Call:
 lm(formula = contributo ~ ammessa + nascita + punti)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max
 -12062 -4638 -3042 2779 28399

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2.226e+05	4.740e+04	4.697	3.90e-06 ***
ammessa	4.146e-01	5.551e-03	74.695	< 2e-16 ***
nascita	-1.084e+02	2.433e+01	-4.455	1.15e-05 ***
punti	-6.221e+02	1.295e+02	-4.804	2.37e-06 ***

 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7600 on 326 degrees of freedom
 Multiple R-Squared: 0.9539, Adjusted R-squared: 0.9534
 F-statistic: 2246 on 3 and 326 DF, p-value: < 2.2e-16

⁴⁷ Il comando per ottenere il sesto modello è: `stima6<-lm(contributo~ammessa+nascita+punti)`
 Col comando `summary(stima6)` si può analizzare il sesto modello stimato.

Il modello per il calcolo matematico del contributi sarà quindi il seguente:

$$Y_i = \mu_i + \epsilon_i = \beta_1 * x_{i1} + \dots + \beta_p * x_{ip} + \epsilon_i =$$

Contributo = 222.600 + (ammessa * 0,4146) + (nascita * -108,4) + (punti * -622,1)

Inserendo i dati personali dell'imprenditore agrituristico al posto delle variabili "ammessa", "nascita", "punti" del modello appena calcolato, si può conoscere il contributo spettante al soggetto richiedente interessato ad un finanziamento della propria azienda.

Tale modello risulta utile all'imprenditore agrituristico, il quale potrà decidere se sarà conveniente partecipare al bando di finanziamento della Regione Veneto, oppure scegliere di rinunciarvi, preferendo soluzioni alternative.

CAPITOLO IV

CONSIDERAZIONI FINALI

Conclusioni

In qualità di stato membro dell'Unione europea, l'Italia aderisce alla Politica agricola comunitaria e per questo ha il dovere di adeguarsi alle direttive stabilite; essa inoltre beneficia dei mezzi di finanziamento e dei contributi che vengono assegnati e distribuiti ai paesi membri dell'Unione in sede di programmazione. La legislazione italiana si è dimostrata attenta a recepire le direttive UE, soprattutto per quanto riguarda le problematiche che interessano il settore primario, in quanto nel contempo vengono affrontate anche le ben note tematiche ambientali. Queste ultime, a differenza delle prime, non sempre vengono affrontate con determinazione, efficacia e compattezza dal governo italiano, a differenza degli altri stati membri dell'Unione.

L'obiettivo del presente lavoro era quello di mettere in evidenza gli sforzi compiuti dalla Regione Veneto, volti all'incentivazione del comparto agricolo, e più in particolare dell'agriturismo. Obiettivo non meno importante era quello di descrivere le esternalità negative, che suggeriscono la concessione del finanziamento quale strumento volto alla salvaguardia dell'ambiente, al sostegno delle categorie che producono riducendo le emissioni dannose per l'ambiente. Per conseguire tali obiettivi si è ritenuto utile descrivere la legislazione nazionale e regionale in materia, ed inoltre quantificare numericamente ed analizzare la rilevanza del fenomeno agriturismo. In questo modo si è ottenuto una sorta di vademecum per chiunque abbia l'intenzione di intraprendere questo tipo di attività produttiva.

A partire dai dati ricavati dai bandi rivolti al settore primario, pubblicati dalla Regione Veneto, e gestiti dall'ente Avepa, si è potuto elaborare un database, utile per comprendere la natura dei destinatari dei fondi assegnati all'agriturismo.

Nella regione Veneto le province che col maggior numero di agriturismo attualmente sono Treviso con ben 230, Verona, Vicenza e Padova, mentre la provincia di Rovigo fa da fanalino di coda con sole 39 strutture. Le province col maggior numero di domande di finanziamento agli agriturismo accettate nel periodo 2000-2006 sono Verona (ben 230), Padova e Treviso, mentre le province col minor numero sono state Belluno con 58, e Rovigo, con solamente 41 domande ammesse. Per quanto riguarda l'importo totale provinciale finanziato medio è pressoché equidistribuito, ad eccezione della provincia di Belluno, nella quale si ricevono mediamente 35.641 euro per domanda ammessa, a fronte

dei 57.494 ricevuti dai richiedenti colleghi trevigiani. L'analisi statistica dei dati qui riassunta brevemente, suggerisce che le province più depresse faticano ad avere un rilancio agrituristico, mentre quelle più attive economicamente probabilmente attirano una maggiore clientela. Probabilmente è per questo fatto che gli imprenditori agricoli si sentono maggiormente incentivati all'investimento in nuove strutture agrituristiche in collina o pianura piuttosto che in alta montagna, in collina piuttosto che nel polesine.

L'età media degli agricoltori che beneficiano dei contributi della regione Veneto per l'agriturismo è di soli 44 anni, segno che l'agriturismo è una via che porta al ringiovanimento dei lavoratori del settore primario.

In conclusione, per sostenere la realtà del settore agrituristico ed assicurare uno sviluppo proficuo, sembra essere necessario un intervento su più versanti. A questo proposito ritengo che, tra i vari interventi volti all'innovazione dell'intero comparto agricolo, potrebbe essere incentivata la presenza di giovani imprenditori nel settore primario, i quali possono apportare nuove idee e favorire l'utilizzo di nuove tecnologie. Parallelamente dovrebbe essere pure incoraggiata e premiata la diffusione di una mentalità responsabile volta al rispetto dell'ambiente e, inevitabilmente, de sé stessi.

Riferimenti bibliografici consultati:

- Touring Club Italiano, 2006, *L'annuario del Turismo e della Cultura*, Milano, Ed. Touring S.r.l.
- J. E. Stiglitz, C.E. Walsh , 2005, *Principi di microeconomia*, Milano, Ulrico Hoepli Editore S.p.A..
- Vita in campagna, 2005, “*Guida illustrata alla multifunzionalità*”, Ed. l’Informatore Agrario S.p.A., Verona.
- Schotter A., 2002, *Microeconomia*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- R. Di Muzio, 2001, *Comunicazione e marketing in agriturismo*, Bologna, Calderini Ed.agricole.
- Nichele S., 2001, *Ipotesi per uno sviluppo sostenibile: l' agriturismo*, Padova, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia e Commercio.
- Macigno G. e di Napoli R., 1996, *Agriturismo e sviluppo rurale, la situazione italiana*, Roma, Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di sociologia.
- Assessorato all'agricoltura, 1992, *Piano agrituristico per la bassa padovana, studio-progetto*, Provincia di Padova, Paneurope.
- Lo Surdo G., 1988, *Agriturismo, risorse, gestione, programmazione, esperienze*, Bologna, Ed.agricole
- Avepa, 2006, “*Avepa News*”, Rivista mensile dell’agricoltura veneta n° 36 : 40, Padova.
- Vita in campagna, 2006, “*La casa*”, supplemento n.2 al n.3 di Vita in campagna, Ed. l’Informatore Agrario S.p.A., Verona, p. 37-44.
- Veneto Agricoltura, 2006, “*Veneto Agricoltura Europa*”, Quindicinale di informazioni dall’Unione europea, Europe Direct Carrefour del Veneto n° 5 : 10, Legnaro (Pd).
- C.I.A., 2004, “*Come cambia la Politica agricola comune*”, Ed. a cura del C.A.A. della Confederazione italiana agricoltori, Ciampino (Rm), p. 1-41.
- Legge Statale n. 96 del 20 febbraio 2006, “*Disciplina dell’agriturismo*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006.
- Legge Regionale n. 9 del 18 aprile 1997, “*Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica*”, pubblicato nel BUR del 22 aprile 1997, n. 33.

Siti web consultati:

www.agea.gov.it	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
www.agriturismoveneto.it	Sito di promozione agrituristica nel Veneto
www.agriturist.it	Associazione a tutela degli agriturismo
www.appe.pd.it	Associazione Provinciale Pubblici Esercizi
www.apipadova.net	Associazione Piccole e medie Imprese di Padova
www.arcoiris.tv	Sito della rete d'informazione on-line Arcoiris
www.ascompd.com	Sito di Confcommercio di Padova
www.avepa.it	Ente pagatore dei contributi veneti all'agricoltura
www.centoare.it	Sito dedicato agli imprenditori agrituristici
www.cia.it	Confederazione Italiana Agricoltori
www.cna.it	Confederazione Nazionale Artigianato
www.coldiretti.it	Sito di Coldiretti
www.confagricoltura.it	Sito di Confagricoltura
www.esteri.gov.it	Sito del ministero degli esteri italiano
www.europa.eu/index_it.htm	Il portale dell'Unione Europea in italiano
www.governo.it	Sito del governo italiano
www.istat.it/agricoltura/datiagri/	Dati Istat riguardanti l'agricoltura e l'agriturismo
www.politicheagricole.it	Sito del ministero delle politiche agricole
www.regione.veneto.it	Sito della Regione Veneto
www.terranostra.it	Associazione operatori agrituristici
www.unioneagricoltoripd.it	Unione Agricoltori di Padova
www.upa.padova.it	Unione Provinciale Artigiani
www.venetoagricoltura.org	Rivista veneta di agricoltura

Appendice A

Legge Statale n. 96 del 20 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006)

“DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO”

Art. 1. - Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale,

assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Art. 3 - Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4 - Criteri e limiti dell'attività agriturbistica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5 - *Norme igienico-sanitarie*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminare, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriai.

Art. 6 - *Disciplina amministrativa*

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi

carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7 - Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8 - Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9 - Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività

produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Art. 10 - Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11 - Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispose un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 - Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13 - Osservatorio nazionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una

relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 - *Norme transitorie e finali*

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15 - *Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16 - *Copertura finanziaria*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Appendice B

Legge Regionale n. 9 del 18 aprile 1997 (BUR del 22 aprile 1997, n. 33)

“NUOVA DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA”

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione, nell' ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l' attività agrituristica, allo scopo di:

- a) assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l' incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette;
- b) salvaguardare e tutelare l' ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
- c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
- d) sviluppare il turismo sociale giovanile;
- e) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
- f) favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
- g) creare nuovi posti di lavoro nell' ambito della famiglia rurale;
- h) favorire la diversificazione dell' offerta turistica;
- i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico - culturali.

Articolo 2 - Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l' utilizzazione della propria azienda in

rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

2. Rientrano tra tali attività :

a) dare ospitalità , per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) dare accogliamento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico - sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;

c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne od esterne all' azienda compresi gli alcoolici e superalcoolici tipici dell' ambito regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell' ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall' azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. E consentito non più del quindici per cento in valore di prodotti diversi;

d) somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali;

e) organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti;

f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell' azienda attraverso lavorazioni esterne;

g) trasformare prodotti derivati dall' azienda da destinare ad uso agrituristico;

h) allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.

Articolo 3 - Piano agrituristico aziendale

1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità di cui all' articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all' elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano turistico aziendale.

2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell' azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare:

a) il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c) comma 2 dell' articolo 2 che comunque non può superare le centosessanta annue in presenza di ottanta posti a sedere, o le duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere;

b) il numero di posti letto con un massimo di trenta;

c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di trenta.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano agrituristico aziendale di cui al comma 1.

4. Il Piano agrituristico aziendale può essere aggiornato, su richiesta dell' interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l' anno successivo.

5. Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell' autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Articolo 4 - Idoneità all' esercizio dell' attività agrituristica

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del c.c. singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un biennio, mediante l' utilizzazione della propria azienda.

2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell' azienda medesima.

3. L' accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo 2135 del c.c. è svolto dall' Ispettorato regionale dell' agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita certificazione.

4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all' articolo 230 bis del c.c. , ancorché conviventi e di propri dipendenti.

5. Per l' iscrizione all' elenco degli operatori agrituristici di cui all' articolo 9 è richiesta l' iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato dalle associazioni agrituristiche operanti su base provinciale.

6. Per l' iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici è necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.

7. I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teorico - pratiche nelle seguenti materie:

a) legislazione agrituristica;

- b) organizzazione e gestione aziendale;
- c) obblighi tributari;
- d) normativa igienico - sanitaria;
- e) trasformazione dei prodotti;
- f) gestione della ricettività .

8. Per gli operatori agrituristici già iscritti nell' elenco di cui all' articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n°15, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, non è richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 5.

9. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione comunale di cui all' articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.

Articolo 5 - Classificazione delle aziende agrituristiche

1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell' offerta agrituristica, è istituita la classificazione delle aziende agrituristiche.

2. Gli operatori agrituristici, all' atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4.

3. La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere:

- a) parametri indicativi per le diverse attività e servizi erogati;
- b) procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata;
- c) procedure di variazione dei parametri.

4. La simbologia da utilizzare è approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche.

Articolo 6 - Immobili destinati all' agriturismo

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell' aggregato abitativo, definito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall' imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. L' utilizzazione agrituristicamente non comporta cambio di destinazione d' uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
4. La sistemazione degli immobili da destinare all' uso agrituristicamente può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell' edificio, conservandone l' aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l' uso di materiale tipico della zona nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l' utilizzo dei locali ai fini agrituristicamente è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall' articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell' applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.
7. L' attività agrituristicamente può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.
8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purché gli interessati obblighino con il comune e non cedere la proprietà dell' immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.
9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d' obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
10. Ai fini del superamento e dell' eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristicamente, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all' attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze.

Articolo 7 - Norme igienico - sanitarie

1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti per le abitazioni.
2. Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici. Ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero – illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell' autorità sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso.
4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 - Delega alle province

Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province.

2. Le Province nell' esercizio delle funzioni delegate, sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell' articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all' esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa normale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

Articolo 9 - Elenco degli operatori agrituristici

1. È istituito, ai sensi dell' articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l' elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.
2. All' elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all' articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici.

4. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell' attività , i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell' articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile.

Articolo 10 - Commissione agrituristica provinciale

1. E' istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale.

2. La Commissione, ai fini dell' iscrizione degli operatori agrituristici nell' elenco di cui all' articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all' articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall' articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

3. La Commissione, per l' accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà , verifica, avvalendosi anche degli Ispettorati regionali per l' agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale.

4. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) il dirigente responsabile dell' Ispettorato regionale dell' agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;

d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agricoltura;

f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane;

g) un rappresentante designato dalle associazioni turistiche più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13; h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l' azienda agrituristica.

5. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell' amministrazione provinciale.

6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorché

incompleta, può essere validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

7. La Commissione rimane in carica per la durata dell' Amministrazione che l' ha espressa.

8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell' ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, è corrisposta un' indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 - Procedure

1. Sono abilitati all' esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell' elenco. L' iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell' autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. L' istanza per l' iscrizione all' elenco va presentata alla Commissione agriturstica provinciale, corredata dal Piano agriturstico aziendale di cui all' articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarietà , provvede all' iscrizione dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l' interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell' articolo 7 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

3. L' iscrizione ha validità annuale ed ' automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell' attività , da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall' articolo 12.

Articolo 12 - Verifica e revoca dell' autorizzazione

1. La Commissione agriturstica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l' iscrizione all' elenco, nonché verifiche nell' applicazione del Piano agriturstico aziendale.

2. Per l' effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la Commissione agriturstica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e può chiedere l' intervento degli Ispettori di vigilanza di cui all' articolo 19.

3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall' elenco e la revoca dell' autorizzazione comunale.

4. La cancellazione dall' elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell' articolo 15, sempre ch  sia disposta entro i termini di cui all' articolo 18.

Articolo 13 - Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attivit  agrituristiche sono obbligati a:

a) esporre al pubblico l' autorizzazione comunale;

b) rispettare i limiti e le modalit  indicate nell' autorizzazione medesima;

c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l' anno successivo, una dichiarazione contenente l' indicazione delle tariffe minime e massime per le attivit  indicate nell' autorizzazione;

d) osservare il disposto di cui all' articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;

e) rispettare le tariffe comunicate al comune;

f) apporre all' esterno dell' edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione Azienda agrituristica ed all' interno una tabella indicante i piatti tipici dell' azienda;

g) comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro trenta giorni, l' eventuale cessazione dell' attivit  agrituristica.

2. Entro due anni dall' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volont  , devono iniziare l' attivit  agrituristica, pena la decadenza dell' iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse.

Articolo 14 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

2. Tale programma, redatto ai sensi dell' articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonch  la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a:

- a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità previste all' articolo 15;
 - b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16;
 - c) iniziative di promozione dell' offerta agrituristica come previsto dall' articolo 17;
 - d) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso agrituristico.
3. Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.

Articolo 15 - Provvidenze

1. Agli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sotto indicata per:a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all' articolo 6 per ricavarne locali da destinare:

1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;

2) alla ricettività , fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;

3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo;

a) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;

b) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico - sanitarie di impianti termici idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;

c) allestimento di agriturismo in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni; e attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all' esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni;

d) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civiltà rurale o per l' organizzazione di attività ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale

.2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.

3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi su indicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonché agli adeguamenti strutturali finalizzati all' abbattimento della barriere architettoniche.

4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l' intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro e lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all' articolo 2 della presente legge.

5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.

6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n°1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all' articolo 14.

Articolo 16 - Programmi di sviluppo

1. La giunta regionale può concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell' agriturismo.

2. La regione può inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell' ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.

3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie.

Articolo 17 - Piani agrituristici

1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità

:a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;

d) le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;

e) le iniziative di valorizzazione dell' ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.

2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.

3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.

Articolo 18 - Vincolo di destinazione

1. I beneficiari degli interventi di cui all' articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.

Articolo 19 - Vigilanza

1. La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attività agrituristiche avvalendosi degli Ispettori di vigilanza di cui all' articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché di proprio personale qualificato nella materia.

2. Dei risultati della vigilanza vengono informate le Commissioni agrituristiche provinciali di cui all' articolo 10.

Articolo 20 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell'attività agrituristica.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alla lettera c) comma 2 dell' articolo 2;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere a), b) e c) comma 2 dell' articolo 3;

c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 4 dell' articolo 4;

d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 3 dell' articolo 9; e) da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell' articolo 13.

3. In caso di più violazioni nel corso dell' anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell' articolo 22 non ottemperino all' obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del Comune dove ha sede l' azienda agrituristica, la sospensione dell' autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

4. Per l' applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.5. Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia di competenza.

Articolo 21 - Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 22 - Norma transitoria

1. I soggetti iscritti all' elenco degli operatori agrituristici di cui all' articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n°15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d' ufficio nell' elenco di cui all' articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell' articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione medesima.

3. Le Commissioni provinciali per l' agriturismo di cui all' articolo 8, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse.

4. Fino all' entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15.

Articolo 23 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 15;

b) l' articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30.

Articolo 24 - Norma finanziaria

Il testo di questo articolo non viene riportato poiché la norma finanziaria viene aggiornata di anno in anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1997